



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Scuola di  
Studi Umanistici  
e della Formazione

Scienze dell'Educazione e della  
Formazione (L19)

**Affettività Reclusa:  
Il volontariato come supporto alla genitorialità  
nei contesti penitenziari.  
Il caso studio di Bambinisenzasbarre**

**Relatore**

Giovanna Del Gobbo

**Correlatore**

Marta Pampaloni

**Candidato**

Chiara Michelotti

*A voi , Giulio e Grazia  
Con tutto il cuore*

## *Ringraziamenti*

*A conclusione di questo percorso , mi sento di dover dedicare questo spazio a coloro che , attraverso il loro supporto hanno contribuito alla realizzazione della mia tesi di laurea .*

*Ringrazio di cuore la mia famiglia : i miei genitori , mia sorella Elena , Angelo e Annalisa per aver sempre creduto in me ed aver appoggiato le mie scelte ed avermi aiutato a terminare il mio percorso di studi .*

*Ringrazio la mia relatrice , la Professoressa Giovanna del Gobbo e la mia Correlatrice Marta Pampaloni , le quali sono state sempre pronte a darmi le giuste indicazioni in ogni fase della realizzazione dell'elaborato.*

*Un grazie di cuore al mio compagno Alessandro , sempre pronto a supportarmi e a supportarmi durante tutto il mio percorso di studi. Grazie per il tempo che mi hai dedicato e per esserci sempre.*

*Un grazie anche a mia cugina Lia , la quale con i suoi consigli preziosi e i suoi incoraggiamenti nei momenti di sconforto , mi ha aiutato non solo nella stesura della tesi , ma anche a crescere professionalmente.*

*Grazie alle mie amiche , Chiara, Teresa, Elisa , Angelica e Caterina per essere state sempre presenti anche durante questa ultima fase del mio percorso di studi. Grazie per aver ascoltato i miei sfoghi, grazie per tutti i momenti di spensieratezza.*

*Ed infine un grazie speciale , a tre piccoli amici , Leandro, Caterina e Pietro, che mi hanno fatto crescere insieme a loro , e mi hanno insegnato ad amare questa professione . Grazie di cuore!*

## Sommario

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione.....                                                                                      | 3  |
| Capitolo I - Genitorialità: Ruolo e funzioni.....                                                      | 4  |
| 1.1 - Che cos'è la Genitorialità? .....                                                                | 5  |
| 1.1.2 - Le forme di genitorialità oggi .....                                                           | 10 |
| 1.1.3 - Genitorialità in termini Legislativi .....                                                     | 13 |
| 1.2 - Genitori: Ruoli e Funzioni .....                                                                 | 15 |
| 1.3 - Genitorialità in carcere.....                                                                    | 18 |
| 1.3.1 - La Carta dei figli e dei genitori detenuti.....                                                | 25 |
| 1.3.2 - Affettività in Carcere .....                                                                   | 28 |
| 1.3.3 - La detenzione domiciliare speciale, legge 8 marzo 2001 n. 40 "Legge Finocchiaro" .....         | 30 |
| 1.4 - Genitorialità in carcere secondo norme internazionali .....                                      | 32 |
| Capitolo II - Genitori detenuti .....                                                                  | 38 |
| 2.1 - Le statistiche .....                                                                             | 38 |
| 2.2 - Madri e Padri ristretti: due figure genitoriali a confronto.....                                 | 43 |
| 2.2.1 - Le teorie dell'attaccamento .....                                                              | 43 |
| 2.2.2 - Differenza tra padre detenuto e madre detenuta .....                                           | 48 |
| 2.2.3 - Padre detenuto .....                                                                           | 49 |
| Capitolo III - Volontariato in carcere .....                                                           | 53 |
| 3.1 - Leggi di riferimento, soggetti interessati .....                                                 | 53 |
| 3.2 - Associazioni che si occupano della relazione padri detenuti-figli in ambito regione Toscana..... | 65 |
| 3.3 - Progetto BambiniSenzaSbarre (PROGETTO NAZIONALE 2020-2023) .....                                 | 75 |
| Conclusioni.....                                                                                       | 78 |

## **Introduzione**

In psicologia il termine “affettività” si intende l'insieme dei fatti e dei fenomeni affettivi (sentimenti, emozioni, passioni, ecc.) che caratterizzano le tendenze e le reazioni psichiche dell'individuo<sup>1</sup>. Le varie sfumature in cui la dimensione affettiva può manifestarsi - e le relazioni che si instaurano al suo interno - assumono, in altri termini, una funzione modellatrice in grado di incidere a più livelli sulla relazione che intercorre tra soggetto, società e consociati. Partendo da questa definizione, mi sono interrogata su come potesse una persona reclusa, vive tale dimensione, soprattutto se quest'ultima ha anche la qualifica di genitore.

Il carcere è un microcosmo in cui si vive reclusi a causa di reati e crimini commessi, esso fa fronte ad alcuni bisogni della società esterna quali: protezione, allontanamento da chi, essendo un criminale, ci può minacciare, e un bisogno di giustizia, che punisce chi viola le leggi che lo stato dà ai cittadini; esso dovrebbe altresì avere un ruolo rieducativo, che spesso passa in secondo piano in un sistema penale che tende a focalizzarsi sulla sicurezza, tralasciando l'importanza degli affetti e l'importanza di essere oltre che detenuti in alcuni casi anche genitori.

Numerosi studi hanno dimostrato come il mantenimento di relazioni significative tra i ristretti e il mondo esterno incida positivamente sulla recidiva, producendo dunque vantaggi sia sul singolo individuo che a cascata sulla società esterna. Troppo spesso ciò che è sconosciuto viene percepito come straniero e nemico. Predisporsi all'accoglienza diventa complicato, è doveroso. In questa prospettiva la presenza del volontariato penitenziario, che permette alla società civile di entrare in carcere, permeando all'interno delle sezioni, risulta essere una valida ed importante risorsa anche per il mondo esterno. Nel tentativo di mantenere i rapporti con la famiglia del detenuto, il volontario si pone come intermediario, fornendo strumenti e occasioni di contatto tra genitori e figli, rendendo gli incontri quanto più possibile positivi.

Questo elaborato si propone di analizzare il carcere con un'attenzione particolare allo sguardo di chi lo visita e lo vive, senza abitarlo: i volontari e i famigliari dei detenuti.

---

<sup>1</sup> Dizionario Treccani

Nel primo capitolo l'attenzione si focalizza sul concetto di Genitorialità partendo da un'analisi documentale di tipo storico per osservare come essa è mutata in funzione della società, analizzandone ruolo e funzioni al giorno d'oggi, prenderò in analisi anche la parte legislativa che tutela questo ruolo, nell'ordinamento italiano e internazionale.

Nel secondo capitolo si tratta l'argomento della genitorialità reclusa, andando ad analizzare le statistiche aggiornate al giorno d'oggi e prendendo in esame le due figure fondamentali quando si tratta questo argomento: La madre e il padre, A seguito di un approfondimento su come il sistema penitenziario italiano tutela i diritti di queste due figure genitoriali, l'attenzione si è focalizzata sulla figura paterna sulla figura paterna, in quanto figura più "invisibile" rispetto alla madre.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo viene trattato il tema del volontariato all'interno del carcere, in quanto attività fondamentale per la tutela del rapporto genitore-figlio e diritto all'affettività. Si sono infine analizzati progetti regionali portati avanti da Enti del Terzo settore che mirano alla tutela del rapporto padre-figlio.

Il capitolo termina con l'analisi di un caso di studio dell'associazione Bambinisenzasbarre chiamato concluderò con il caso studio del "PROGETTO NAZIONALE 2020-2023" di Bambinisenzasbarre, prima associazione a livello nazionale che si è occupata di diritto all'affettività e alla genitorialità del detenuto.

## Capitolo I - Genitorialità: Ruolo e funzioni

La genitorialità è una condizione ampiamente discussa in tempi moderni. Le diverse accezioni, ruoli e funzioni, la caratterizzano come un argomento sviluppato nel tempo che muta in relazione ai cambiamenti sociali e civili di una comunità. A livello filosofico e psicologico, questa viene trattata come un aspetto fondamentale per l'educazione, sia dei minori che dei genitori. Tale ambivalenza può essere riscontrata e legittimata dai riferimenti legislativi passati ed attuali, sia degli ordinamenti nazionali che dei trattati internazionali.

In questo capitolo verrà analizzata in prima battuta che cosa si intende per genitorialità dal punto di vista storico, filosofico, psicologico ed educativo per poi successivamente analizzare il costrutto in termini legali, soffermandosi sugli articoli che nel nostro sistema legislativo tutelano la famiglia, i figli e la genitorialità stessa.

### 1.1 - Che cos'è la Genitorialità?

Con il termine *Genitorialità* si intende "La condizione di genitore e, anche, l'idoneità a ricoprire effettivamente il ruolo di padre o di madre<sup>2</sup>" oltre il significato letterale del termine, la genitorialità è oggetto di studi in molti campi soprattutto quello psicologico, che la definisce non come una "condizione ma come il processo di promozione e sostegno dello sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale di un bambino dall'infanzia all'età adulta"<sup>3</sup>.

Due caratteristiche associate a tale termine sono la responsabilità e la cura, che da sempre sono considerate fondamentali per il benessere, generalmente della società ma in particolare della prole. Partendo da questa riflessione, la società ha cominciato a prestare attenzione a tale condizione, ritenendo necessario effettuare studi approfonditi a riguardo.

Parlando di Genitorialità, non possiamo far a meno di citare anche della figura del bambino alla quale è strettamente accostata. La figura del bambino ha subito vari cambiamenti sia dal punto di vista educativo che sociale, prima di arrivare ai nostri tempi e di conseguenza anche il ruolo e la funzione genitoriale è cambiata, Per migliaia di anni,

---

<sup>2</sup>Definizione genitorialità dal Dizionario Treccani

<sup>3</sup>Jane B. Brooks, *The Process of Parenting*: Ninth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 28 September 2012 pg. 52

in occidente , i bambini sono stati tra gli strati più oppressi della società umana; il periodo dell'infanzia è stato considerato poco importante e il passaggio alla realtà adulta doveva avvenire il più rapidamente possibile. Durante l'età classica (VII-VIII A.C) il bambino, non era considerato come tale ma come un uomo in miniatura, immaturo e imperfetto, privo di dignità e di finalità proprie; di conseguenza l'educatore doveva fondarsi sull'autoritarismo e sulla disciplina oppressiva. Largamente praticata era l'uccisione dei bambini soprattutto da parte di Licurgo , storico legislatore Spartano , il quale affidò agli anziani il diritto di decidere della vita e della morte dei bambini (i neonati deboli o malformati venivano uccisi perché inutili alla patria).<sup>4</sup> Si inizia a intravedere un cambiamento nel modo di riconoscere i bambini all'interno della società con Quintiliano , oratore Romano e maestro di retoriche che nell'*Istituzione Oratoria*, riconoscendo al bambino una propria individualità, elabora una teoria dell'educazione estremamente avanzata rispetto al suo tempo<sup>5</sup>, il suo pensiero infatti si discosta completamente sia dal pensiero dell'età classica sia da quello delle successive epoche nel quale , il pensiero riguardante la figura dell'infante rimane pressoché uguale, o comunque si discostava di poco : a Roma la patria potestà sanciva il potere assoluto del padre sulla vita del figlio: solo nel 374 d.C. l'uccisione di un bambino venne considerata omicidio. Sotto l'influsso del Cristianesimo si afferma, in tutti gli ordinamenti del mondo occidentale, il principio del rispetto per tutti i deboli ed una ferma condanna per le uccisioni dei bambini. Sebbene i maggiori pensatori cristiani ribadissero l'importanza di un'educazione fondata sulla dolcezza e sulla bontà, nella prassi educativa i bambini venivano trattati con metodi repressivi allo scopo di colpire, già nei piccoli, l'eredità del peccato originale<sup>6</sup>.

Durante Umanesimo e nel Rinascimento (tra '400 e '500) si ritorna alla tradizione di Quintiliano e si sostiene che non si deve subordinare la natura del bambino alle esigenze dell'educazione, ma al contrario modellare la scienza dell'educazione alle esigenze e ai bisogni del bambino. Nel pensiero pedagogico di J.J. Rousseau questa intuizione trova piena esplicazione. Per il pedagogista svizzero, il bambino deve essere al centro del sistema educativo e deve essere studiato ed esaminato prima che educato. Egli fu il

---

<sup>4</sup>R.Rossi, L.Lanzi . ‘ ‘ *Con parole ornate* ’ ’, Cappelli Editore, 2010, pg 2-3-4-5

<sup>5</sup>S. Rapido ‘ ‘ *Quintiliano. L'arte di educare di educare* ’ ’ 2016,

<sup>6</sup>Dott. A Semprini, ‘ ‘ *Storia dell'abbandono e dell'infanticidio pt 1* ’ ’ , 2010 ,  
[https://www.pediatria.it/storiapediatria/p.asp?nfile=storia\\_abbandono\\_infanticidio\\_1](https://www.pediatria.it/storiapediatria/p.asp?nfile=storia_abbandono_infanticidio_1)

primo a darci un saggio geniale di descrizione delle tappe che percorre il bambino dalla nascita alla adolescenza, osservando lo sviluppo interno delle facoltà del soggetto. Tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, alcuni filosofi come Kant, Herbart, Rosmini, evidenziano la necessità di rispettare i diritti e la libertà del bambino, ma le loro idee restano pura teoria senza riuscire ad incidere sulla condizione dell'infanzia, né a migliorarla. Due dati appaiono emblematici delle drammatiche condizioni in cui vivevano i bambini erano: l'elevata mortalità infantile e l'abbandono dei figli. notevoli erano le sofferenze inflitte ai bambini, spesso senza alcuna ragione, nella convinzione che i sistemi educativi autoritari e violenti temprassero il carattere e rafforzassero la personalità. Anche a scuola il metodo educativo si basava sulle punizioni fisiche addirittura: nelle scuole inglesi era prevista la figura del "flagellante", addetto alle punizioni fisiche degli allievi. Nelle classi meno abbienti lo sfruttamento disumano del bambino nel lavoro dei campi o negli opifici era una drammatica realtà. Nelle campagne i bambini erano avviati al lavoro fin dall'età di 6-7 anni; in alcune zone dell'Inghilterra del XVII secolo era frequente che molte bambine di 5-6 anni lavorassero come schiave a fabbricare oggetti di paglia o ricamare merletti. Nelle fabbriche di cotone degli Stati Uniti nel 1830 il 20% della manodopera era rappresentato da bambini inferiori ai 12 anni. Molti studi storici dimostrano come lo sviluppo capitalistico sia stato in gran parte realizzato col massiccio sfruttamento del lavoro minorile. È anche da sottolineare come la legislazione, che non tutelava in alcun modo il ragazzo dagli abusi degli adulti, era terribilmente severa e punitiva nei confronti dei ragazzi trattati come criminali anche per piccole mancanze e rinchiusi in istituti di rieducazione.<sup>7</sup>

In realtà, fino al XX secolo la società ha mostrato una grandissima indifferenza nei confronti dell'infanzia, spesso concepita come peso inutile o come oggetto di proprietà dell'adulto, dagli inizi del XX secolo che la considerazione dell'infanzia muta radicalmente e vengono riconosciuti i diritti dei bambini, al soddisfacimento dei loro bisogni primari ed allo sviluppo integrale della personalità degli stessi, diventano anche gradualmente oggetto di studio nelle scienze umane e sociali. Molte di loro formano i propri concetti scientifici, nelle altre gli studi sul tema sono episodici. Una cosa, però, è

---

<sup>7</sup>L. Saitto ' *Umanesimo e Rinascimento*,  
2010, [http://www.luigisaito.it/appunti/umanesimo\\_generale.pdf](http://www.luigisaito.it/appunti/umanesimo_generale.pdf) pg 4-5

certa oggi si può finalmente dire che l'interesse della comunità scientifica ai problemi dell'infanzia non è casuale, ma è condizionato dalla maggiore attenzione all'infanzia ed i bambini in tutto il mondo.<sup>8</sup>

Con i primi studi sull'infanzia, nascono anche i primi studi riguardanti la genitorialità e la famiglia sebbene <sup>9</sup>, in realtà i primi studi filosofici sulla genitorialità risalgono all'antica Babilonia, di cui troviamo alcune tracce nel codice di Hammurabi. Successivamente, l'argomento venne trattato ancora con i filosofi pre-socratici, ed in particolar modo Platone che ne "Le leggi" ha teorizzato sul suo significato. Nel corso dei secoli poi, varie sono state le teorie, convinzioni e aforismi relativi alla miglior educazione da impartire ai bambini per assicurare l'ordine sociale; tuttavia solamente dal XX secolo che la genitorialità diventa una vera e propria materia di studio. Hanno così inizio i tentativi da parte di filosofi, pedagogisti e scienziati di sistematizzare cosa i genitori facessero quotidianamente con i figli attraverso l'osservazione.<sup>10</sup>

La figura genitoriale era equiparabile a quella di un istruttore/trasmettitore di cultura che aveva il compito di educare gradualmente, con i repertori sociali necessari, i propri figli, riempiendoli come fossero dei vasi vuoti. Le prime riflessioni sulla cura genitoriale, vengono trasmesse da Charles R. Darwin, nel corso del '900, il quale attraverso l'utilizzo della Psicologia Evoluzionistica, trasformerà i racconti fatti dai genitori sui figli, oggetto di studio <sup>11</sup>

Il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, studiò a fondo l'argomento genitorialità focalizzandosi in particolar modo sulla relazione madre-bambino e lo sviluppo dello stesso, su come i bambini apprendono i modelli trasmessi dai loro genitori e adottano di conseguenza i loro valori ed ipotizzò attraverso i suoi studi che "la personalità dei genitori determina la natura della genitorialità"<sup>12</sup>. Ulteriori studi sulla genitorialità sono stati realizzati dai teorici del comportamentismo, un approccio alla psicologia che si

---

<sup>8</sup> M. Terziyska . " *La storia dell'infanzia come nuovo campo scientifico e di studio dopo Ariés*", 2017, Quaderni di intercultura

<sup>9</sup> M. Terziyska . " *La storia dell'infanzia come nuovo campo scientifico e di studio dopo Ariés*", 2017, Quaderni di intercultura

<sup>10</sup> M.H.Bornstein& P.Venturi " *Genitorialità:fattori biologici e culturali dell'essere genitori*" 2013

<sup>11</sup> M.H.Bornstein& P.Venturi " *Genitorialità:fattori biologici e culturali dell'essere genitori*" 2013

<sup>12</sup> Bacazza S., " *Relazione madre-figlio: l'interdipendenza nel legame di attaccamento* ", State of mind il giornale delle scienze psicologiche, 2016 ,, <https://www.stateofmind.it/2016/09/relazione-madre-figlio-attaccamento/>

pone l'obiettivo di studiare il comportamento osservabile dei genitori in relazione ai figli attraverso l'utilizzo del metodo scientifico. Vari studiosi appartenenti a questa corrente, si ricorda tra i più famosi Watson e Skinner, facendo vari tentativi di collegamento tra le teorie dell'apprendimento e la socializzazione riuscirono a dimostrare come alcuni atteggiamenti specifici da parte del bambino possano essere strumentalmente condizionati. Secondo il Comportamentismo si ha apprendimento nel momento in cui si crea una connessione tra uno stimolo che proviene dall'ambiente, un comportamento che viene messo in atto dal soggetto e un "rinforzo", cioè una conseguenza che viene determinata dall'azione compiuta. L'apprendimento consiste quindi secondo questa visione, nell'acquisizione di abitudini e nelle associazioni tra stimolo e risposta<sup>13</sup>.

Bandura, invece, con la teoria dell'apprendimento sociale, elaborata negli anni '60, supporta la tesi che i bambini imparano in un ambiente sociale imitando il comportamento degli altri, soprattutto quello dei genitori <sup>14</sup>.

In accordo con la teoria dello *scaffolding* di Bruner, lo sviluppo cognitivo e sociale avviene principalmente nei contesti interattivi con partner più competenti, che non rimproverano il bambino ma forniscono una struttura per l'apprendimento che aumenta la probabilità di successo dei bambini nei loro tentativi di apprendere<sup>15</sup>. La teoria dello scaffolding si lega al concetto di "zona di sviluppo prossimale" di Vygotskij, il quale sostiene che, "il genitore, essendo più avanzato del bambino aumenta il suo livello di competenza". I bambini imparano e socializzano prendendo parte a scambi interattivi con un coetaneo" <sup>16</sup>.

Altre importanti teorie, tra cui le teorie interazioniste di Piaget (1967) e la teoria dell'attaccamento di Bowlby (1969), enfatizzano invece il ruolo attivo dei bambini nell'interazione madre-figlio: quest'ultimi acquisiscono alcune abilità semplicemente a partire dall'osservazione dei comportamenti tenuti dai genitori e non dalle punizioni. In particolare Bowlby sostiene che i genitori e i bambini sviluppino reciprocamente i loro

---

13 Gambini P., "Introduzione alla Psicologia - Volume primo: i processi dinamici", Franco Angeli, 2004

14 Fiore F., Albert Bandura, la teoria dell'apprendimento sociale e il concetto di auto sufficienza - introduzione alla psicologia, State of mind il giornale delle scienze psicologiche, 2018 <https://www.stateofmind.it/2018/04/albert-bandura-psicologia/>

15 Bradac S. "Lo scaffolding di J. Bruner", Psicologia Insieme Livorno, 2018 <http://www.psicologiainsiemelivorno.it/articoli/lo-scaffolding-di-J-Bruner/>

16 Fiore F, la zona di sviluppo prossimale nella teoria di Lev Vygotskij, 2015, state of mind il giornale delle scienze psicologiche, <https://www.stateofmind.it/2015/12/zona-di-sviluppo-prossimale/>

comportamenti <sup>17</sup>. Uno stile genitoriale sensibile e espansivo fornisce una base sicura da cui il bambino sviluppa cooperazione, autoregolazione e iniziativa sociale<sup>18</sup>.

Bertalanffy infine all'interno della teoria dei sistemi del 1968 sviluppa una visione di famiglia come, una relazione tra un genitore e il figlio governata sia dalle caratteristiche di ogni individuo, sia dai modelli transazionali tra loro e gli altri. Sopra ogni cosa, i genitori sono i principali agenti che determinano cosa il bambino impara, amministrano premi e punizioni, rafforzano le caratteristiche del bambino desiderate e ne indeboliscono quelle non volute.<sup>19</sup>

Ad oggi, la genitorialità continua ad essere oggetto di studio, essa si evolve con l'evolversi della società e con le richieste che essa presenta. Nuove e numerose sono le forme di famiglie e di genitorialità che sono attualmente oggetto di studio e che analizzeremo nei prossimi capitoli

### **1.1.2 - Le forme di genitorialità oggi**

Fino ad adesso abbiamo analizzato, seppur in maniera non esaustiva rispetto agli studi che esistono, cosa si è inteso per genitorialità e come tale concetto si è evoluto negli anni. Ci soffermeremo adesso invece su come la genitorialità influisce sui rapporti di coppia.

La genitorialità è una tappa importante della vita adulta e comporta cambiamenti radicali nella vita della coppia. I cambiamenti che ne derivano sono sia di tipo organizzativo che di tipo relazionale e sono interconnessi tra loro: occorre adeguare l'ambiente in funzione dell'accoglienza del nascituro, ovvero creare uno spazio fisico che rispecchi le esigenze del bambino e a misura di esso, tenere conto della condivisione delle responsabilità verso il bambino, adattare i tempi (lavorativi e personali) cercando di farli coincidere con l'accudimento e l'educazione del nuovo nato ed infine attivare una rete di contatti e di relazioni al di fuori della famiglia allo scopo di creare anche all'esterno un contesto protettivo, per la cura e l'educazione del piccolo.

---

<sup>17</sup> Di Dodo v , " *Attaccamento e teoria dell'attaccamento* ", 2017 ,, state of mind il giornale delle scienze psicologiche <https://www.stateofmind.it/tag/attaccamento/>

<sup>18</sup> Bowlby, J., " *Dalla teoria dell'attaccamento alla psicopatologia dello sviluppo* ", 1988, Rivista di Psichiatria, 2

<sup>19</sup> Von Bertalanffy L, " *la teoria generale dei sistemi, fondamenti sviluppi applicazioni* ", 1968, ILI

Tutto ciò comporta di conseguenza, una ridefinizione del rapporto di coppia precedentemente costruito.

Le molteplici funzioni che rivestono la genitorialità implicano per far sì che sussistano due aspetti fondamentali:

- La costruzione della relazione con i figli.
- L'acquisizione di una nuova identità che al suo interno contiene la dimensione della generatività.<sup>20</sup>

Sul piano relazionale occorre sviluppare un legame affettivo e normativo con il proprio figlio, che deve trovare un equilibrio tra le funzioni primarie del genitore: nutrire, accudire, proteggere, esercitare controllo, manifestare affetto e far crescere. Inoltre il genitore deve reinterpretare l'educazione ricevuta dai propri genitori, trasmettendola al figlio, tenendo conto dei cambiamenti sociali, culturali e storici avvenuti da una generazione all'altra. Il senso del termine generatività può essere riassunto come:

dimensione identitaria fondamentale per la realizzazione della genitorialità psicologica, esperienza quanto mai complessa e varia nelle differenze fasi del ciclo della vita, e che ad un certo punto si intreccia inestricabilmente con quella dei propri genitori, ormai anziani, rispetto ai quali la relazione si ribalta e richiede di essere ridefinita in modo opposto rispetto al nodo dipendenza/indipendenza<sup>21</sup>

La genitorialità è un fenomeno complesso e articolato che è sottoposto a molte sfide odierne del familiare<sup>22</sup>. Non possiamo infatti separare la riflessione sulla genitorialità da quella sulla famiglia, che nel dibattito contemporaneo è un elemento essenziale; questa riflessione è infatti un fenomeno relazionale che, in quanto tale afferisce ad un ordine di realtà specifico.

---

<sup>20</sup>G.L. Visentin ‘‘ *Le Funzioni della Genitorialità* ’’ 2019, Associazione Genitorialità, <http://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>

<sup>21</sup>Barone L., *Manuale di Psicologia dello Sviluppo*, Carocci editore, 2016, pp. 315-316.

<sup>22</sup>Scambini E., Cignoli V, *Il famigliaire: legami simboli e transizioni*. 2001, Milano, Cortina

Nell'approccio relazionale intendiamo la famiglia come relazione specifica e di piena reciprocità tra generi e generazioni, dove dall'incontro tra due generi opposti e due storie familiari che si legano, nasce una nuova generazione che si lega a stirpi presenti e future.<sup>23</sup>

La famiglia ha mutato le sue peculiarità passando dalla composizione di tipo tradizionale, che ha come protagonista una coppia etero-familiare, a forme de-standardizzate che hanno creato composizioni sempre più complesse e diverse tra loro<sup>24</sup>; fungono da esempio in tal senso le coppie di fatto, quelle omosessuali, quelle miste, monogenitoriali, senza figli o quelle prive di una struttura definita.<sup>25</sup>

Mutando le composizioni familiari, è inevitabile un conseguente cambiamento anche sul concetto di genitorialità. Gli studi contemporanei, svolti da Eupolis Lombardia, istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione attraverso lo studio "*La genitorialità oggi, III annualità* " ha individuato delle tipologie emergenti di genitorialità, alcune sono più diffuse altre invece sono fenomeni di dimensioni più modeste, ma comunque esistenti nello scenario contemporaneo e non per questo meno significativi nell'impatto socio- culturale,<sup>26</sup> come ad esempio:

la *genitorialità differita* che è caratterizzata dalla nascita tardiva del primo figlio. In molti casi per la conseguenza diretta di un matrimonio molto ritardato nel tempo a cui la coppia aggiunge un ulteriore lasso di tempo per la procreazione. La *genitorialità assistita* invece esprime in modo estremo il carattere di "scelta libera" che la procreazione ha assunto nelle società post moderna, ovvero la possibilità di decidere se e quando avere un figlio. La *genitorialità condivisa* è una accezione con la quale identifichiamo la situazione che si configura a seguito di separazioni e divorzi: la presenza di figli "obbliga" gli ex-coniugi a mantenere un certo livello di condivisione del compito genitoriale. La *genitorialità sociale* ovvero della genitorialità realizzata attraverso un'adozione (nazionale o internazionale) che permette di realizzare il

---

<sup>23</sup>Rossi G., verso una nuova genitorialità, 2007, rivista di studi Familiare

<sup>24</sup>K. Jokinen, M. Kuronen, (Eds.), "Chapter 1: Research on Families and Family Policies in Europe: Major Trends", in U. Uhlendorff, M. Rupp & M. Euteneuer (Eds.), *Wellbeing of Families in Future Europe. Challenges for Research and Policy. FamilyPlatform – Families in Europe*, 2011, 1, pp. 13-118

<sup>25</sup>Salerno A., Garro M., *Nuove generazioni: la genitorialità nelle famiglie contemporanee*, 2016, Minorigiustizia

<sup>26</sup>Rossi G., *Verso una nuova genitorialità*, 2007, Rivista di studi familiari

desiderio di maternità/paternità delle coppie. Il ricorso all'adozione è motivato da molteplici esigenze: da una parte, una più diffusa sterilità, legata anche alla posticipazione delle nascite, ma dall'altra la decisione di intraprendere il percorso adottivo si colora di motivazioni pro-sociali e solidaristiche che, nel caso dell'adozione internazionale, si indirizza verso i paesi più poveri del mondo<sup>27</sup>, infine la *non genitorialità* infine è rappresentata da quelle coppie che decidono volontariamente di non avere figli.

La genitorialità oggi quindi come abbiamo visto è sottoposta a molti cambiamenti dovuti all'intenso processo di differenziazione sociale, tipico della società moderna. Tuttavia, pur nelle diverse forme assunte oggi dal legame genitoriale, esso rimanda a dimensioni costruttive che necessitano forme complesse e spesso controintuitive, di riflessività.<sup>28</sup>

### **1.1.3 - Genitorialità in termini Legislativi**

In ambito legislativo, la genitorialità viene trattata come diritto e dovere, con lo scopo di tutelare sia la figura del genitore che del figlio minore.

Il diritto di famiglia è stato codificato in Italia nel 1942 e concepiva la famiglia come una subordinazione della moglie al marito in tutti i rapporti: rapporto di coppia, rapporto patrimoniale, rapporto con i figli. Era dunque ancora improntata a una concezione autoritaria e gerarchica dei rapporti familiari dove tutto dipendeva dalla volontà del capo famiglia. I figli nati da rapporti fuori dal vincolo matrimoniale non venivano riconosciuti e ricevevano un trattamento giuridico inferiore se non nullo rispetto ai figli legittimi<sup>29</sup>.

La più importante fonte legislativa moderna che si occupa di genitorialità è proprio la Costituzione italiana, che tutela il nucleo familiare e il matrimonio. Di fondamentale importanza sono gli articoli 29, 30 e 31 che ribadiscono come la famiglia venga

---

<sup>27</sup> Greco O., Ranieri S., Rosati R., *Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamento*, 2006, Milano: unicopli

<sup>28</sup> Rossi G., *Verso una nuova genitorialità*, 2007, Rivista di studi familiari

<sup>29</sup> Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, 2002 Il Mulino

riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio, all'interno del quale ai coniugi sono riconosciuti eguali diritti morali e giuridici.

A differenza del diritto di famiglia codificato nel '42 vengono tutelati anche i diritti giuridici e sociali dei figli nati fuori dal matrimonio. Vengono infine garantite agevolazioni economiche da parte dello Stato, al fine di garantire l'adempimento dei compiti familiari.<sup>30</sup>

Non solo la Costituzione, ma anche il Codice civile al suo interno contiene insieme di diritti e doveri che spettano e gravano su entrambi i genitori verso i figli, si parla quindi di "*responsabilità genitoriale*". I reciproci diritti e doveri dei figli e dei genitori sono disciplinati in due parti diverse del codice, dall'art. 315 all'art. 337 octies e dall'art. 143 al 148, che disciplinano in generale i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, tra i quali spiccano quelli verso i figli. "La responsabilità genitoriale si esprime, in concreto, attraverso una serie di diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità, tra i quali assumono particolare rilevanza:

- Doveri di mantenimento verso i figli;
- Rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni;
- Usufrutto legale sui beni del figlio;
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- Ascolto del minore;
- La responsabilità nella crisi della coppia;
- Assegnazione della casa familiare;
- Affidamento a un solo genitore.<sup>31</sup>

Sono dovuti passare 27 anni affinché ci fosse una prima riforma al diritto di famiglia; con la Legge n. 151 del 19 maggio 1975, *Riforma del diritto di famiglia*, venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi ed istituita la comunione dei beni come

---

<sup>30</sup>Costituzione Italiana, Titolo II, Rapporti etico-sociali

<sup>31</sup>Melloni C, *La responsabilità genitoriale*, 2017, il diritto privato in rete, <https://www.dirittoprivatoinrete.it/responsabilitagitoriale.htm>

regime patrimoniale legale della famiglia e infine viene sostituita la patria potestà con la responsabilità di entrambi i genitori.<sup>32</sup> Dopo ulteriori 38 anni è stata introdotta con il d.lgs. 154/2013 la *responsabilità genitoriale*. Alla base di tale decreto legislativo vengono individuati i doveri che i genitori hanno verso i figli, riconoscendo la medesima tutela prevista per i figli legittimi ai figli naturali, puntualizzando inoltre i doveri dei figli verso i loro genitori.<sup>33</sup>

## 1.2 - Genitori: Ruoli e Funzioni

Dopo aver trattato di genitorialità in campo psicologico, educativo e legislativo, si rende necessario trattare il ruolo del genitore e quali funzioni esso ha nei confronti del figlio minore. Per parlare di ciò, è necessario introdurre il concetto di *Parenting*, definito da Luca Visentini come:

Processo relazionale co-determinato dal bambino e dall'adulto identificato come figura di riferimento che determina lo sviluppo fisico e psico-socio-culturale ed educativo del bambino, in una dimensione spazio-temporale e socio-culturale.<sup>34</sup>

Uno dei primi studiosi che descrive il ruolo e la funzione del genitore in relazione al concetto di *parenting* è Marc Bornstein (2002) che, osservando le attività svolte dai genitori nella relazione con i figli all'interno dei diversi ambiti di sviluppo, tra cui l'autonomia, l'apprendimento, le relazioni sociali, classifica il *parenting* in 4 livelli:

1. *Suturante caregiving*: accoglimento e comprensione delle esigenze primarie dei figli (fisiche e alimentari);
2. *Material caregiving*: le modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino;
3. *Social Caregiving*: include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali;

---

<sup>32</sup>Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, CEDAM, 2007

<sup>33</sup>Mellone C., *La responsabilità genitoriale*, 2017,  
<https://www.dirittoprivatoinrete.it/responsabilitagenitoriale.htm>

<sup>34</sup>Paradiso L., *Il concetto di parenting nella storia della psicologia; funzioni genitoriali, competenze e stili genitoriali*, 2015, state of mind lil giornale delle scienze psicologiche,  
<https://www.stateofmind.it/2015/11/parenting-psicologia/#:~:text=Per%20questo%20il%20concetto%20di,%2Dtemporale%20e%20socio%2Dculturale.>

4. *Didactic caregiving*: sono le strategie che i genitori utilizzano per stimolare i figli a comprendere il proprio ambiente.

Visentini invece propone un modello di *parenting* (2006) orientato a definire il ruolo genitoriale in termini di finalità psico-sociali dell'accudimento sulla base della meta-analisi delle principali teorie psicologiche sullo sviluppo del bambino e sulle relazioni familiari. Quest'ultimo definisce otto funzioni principali del ruolo genitoriale<sup>35</sup>:

1. *Protettiva*: presenza del genitore con il bambino. Presenza nella stessa casa; presenza che il bambino possa osservare e vedere; presenza che faciliti l'interazione con l'ambiente; presenza che interagisca con il bambino; presenza per la protezione fisica e la sicurezza.
1. *Affettiva*: comprensione delle necessità e dello stato d'animo del bambino.
2. *Regolativa genitoriale*: iperattività con risposte intrusive che non danno il tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o stati emotivi; proattività quando vi è scarsità o mancanza di risposte; inappropriata quando i tempi non sono in sincronia con quelli del bambino;
3. *Normativa*: capacità del genitore di creare un sistema di regole flessibile che consentano al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia;
4. *Predittiva*: capacità del genitore di predire la tappa evolutiva successiva, in modo da poter cambiare modalità relazionale con il crescere del bambino, e adeguarsi alle nuove competenze da lui acquisite;
5. *Significante*: attribuzione di significato che il genitore dà alle richieste del bambino, in modo tale che anche lui impari a decodificare i suoi bisogni;
6. *Rappresentativa e comunicativa*: capacità del genitore di saper comunicare con il bambino, cioè scambi di messaggi chiari e congrui al suo sviluppo;
7. *Triadica*: capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale.

Parlando di funzione genitoriale, non possiamo ignorare i cambiamenti sociali che in epoca recente hanno mutato il concetto di "Famiglia". Le trasformazioni sociali che hanno investito le strutture familiari fanno sì che inevitabilmente la funzione genitoriale

---

<sup>35</sup> Visentini G., "*Definizione e funzioni della genitorialità*", 2006, in <http://www.genitorialità.it>.

assuma nuove connotazioni, portando gli studiosi ad analizzare aspetti precedentemente poco considerati.

Un primo dato di realtà da cui iniziare è che le odierne tipologie di composizione familiare risultano essere molteplici, portando la funzione genitoriale ad assumere una moltitudine di variazioni, mettendo in campo una specificità che non va approcciata come deviazione dalla norma, ma anzi come differenza da studiare nella sua peculiarità e come occasione di crescita.<sup>36</sup>

Spostando l'attenzione sul costrutto della genitorialità è possibile osservare che, accanto a una sua espressione all'interno di una famiglia nucleare fondata sull'istituto del matrimonio e sulla continuità tra cura e dimensione coniugale, esistono modalità di esercizio della funzione genitoriale che aprono un varco rispetto ai contesti ad oggi socialmente riconosciuti, introducendo modelli di organizzazione interna che risultano essere differenti, ma non per questo alternativi e contrapposti a essi.<sup>37</sup>

A seguito di questa premessa, è doveroso rivedere le funzioni genitoriali sopraelencate e analizzarle, cercando di riadattarle alla società odierna. La genitorialità può essere adeguatamente espressa anche in assenza della generatività. Il riferimento è al caso delle famiglie adottive, alle situazioni di affidamento familiare, all'affidamento a case famiglia o a comunità educativo- residenziali per minori vittime di maltrattamento e abuso.

La funzione genitoriale può essere esercitata anche in caso di assenza della relazione coniugale e prescinde quindi dal vincolo matrimoniale considerato in passato come unico istituto che ha consentito il riconoscimento legale/sociale della relazione coniugale. Tale funzione non va necessariamente ancorata ad un unico nucleo familiare e può essere esercitata anche in contesti familiari in cui i ruoli coniugali non sono necessariamente legati alla differenza di genere dei partner.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Baccetti F., *Le funzioni genitoriali oggi*, 2015, <http://www.psicoterapia-cognitiva.it/la-funzioni-genitoriali-oggi/>

<sup>37</sup> Treccani, Enciclopedia online, Famiglia. Diritto civile, 2015, <https://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia-diritto-civile/>

<sup>38</sup> Friedman C., *First Comes Love, Then Comes Marriage, Then Comes Baby Carriage: Perspectives on Gay Parenting and Reproductive Technology*, 2007 Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy

Da questa breve analisi risulta chiaro che il concetto famiglia risulta variabile in quanto muta con i cambiamenti sociali. Conseguentemente quindi le funzioni genitoriali si riadatteranno per permettere al bambino di avere i diritti di cura necessari, ma anche un inserimento nella società che coincida con i vari cambiamenti che avvengono inevitabilmente nel tempo.

### **1.3 - Genitorialità in carcere**

Come abbiamo visto la condizione di genitore non ha una definizione semplice ed apporta molti cambiamenti nella vita della coppia sotto molteplici aspetti, tra cui economici, sociali e lavorativi. Non è detto che il nascituro venga alla luce in un contesto sano e sereno, a volte subentrano dinamiche di svariata natura che portano all'insufficienza o all'assenza totale di uno o entrambi i genitori. Queste situazioni vengono definite " deviate ", in quanto si discostano da ciò che viene definito " normale", e apportano conseguenze negative sia nel rapporto padre-madre, sia nel rapporto genitore - bambino.

Tra le varie ipotesi di situazione "deviata" esiste anche la variabile che prevede uno dei due genitori all'interno di un Istituto penitenziario. Quando parliamo di genitori detenuti, le situazioni che possono principalmente verificarsi sono due:

1. Madri detenute con figli al seguito
2. Padri / Madri detenute con figli esterni al carcere.

Nel primo caso si parla di bambini conviventi insieme alle madri all'interno dello stesso penitenziario , in Italia con la legge n. 40/2001 <sup>39</sup>, il limite di età dei bambini è stabilito a 6 anni di età, questo non è uguale in tutto il resto di Europa , infatti come mostra la tabella (Tab.1) sottostante , in alcuni paesi i bambini possono stare "ristretti" insieme alle madri solo nei primi mesi di vita , mentre in altri casi madre e bambino vengono sistemati in apposite struttura differente dall'istituto cautelare vero e proprio <sup>40</sup>,

---

<sup>39</sup> Costanzo G. " *Madre e Bambino nel costesto carcerario italiano* " , 2020 , Armando Editore pg.15-25

<sup>40</sup> EUROCHIPS, Tabella " *Limiti di età per i bambini che vivono nelle carceri* ",  
[https://childrenofprisoners.eu/facts\\_and\\_figures/age-limits-for-children-living-in-prisons/](https://childrenofprisoners.eu/facts_and_figures/age-limits-for-children-living-in-prisons/)

paragonabile a quelle che in Italia vengono chiamate: Istituti a Custodia Cautelare Attenuata Maternità (Legge in vigore attualmente n.62 del 2011) <sup>41</sup>

| <b>Paese</b> | <b>Limite di età</b>                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Austria      | di 3 anni                                                                  |
| Belgio       | di 3 anni                                                                  |
| Bulgaria     | 1 anno                                                                     |
| Croazia      | di 3 anni                                                                  |
| Cipro        | 2 anni                                                                     |
| Cechia       | di 3 anni                                                                  |
| Danimarca    | di 3 anni                                                                  |
| Estonia      | di 3 anni                                                                  |
| Finlandia    | di 3 anni                                                                  |
| Francia      | Dipende dalla situazione. La maggior parte dei bambini ha meno di un anno. |
| Germania     | di 3 anni                                                                  |
| Grecia       | di 3 anni                                                                  |
| Ungheria     | 1 anno                                                                     |
| Irlanda      | 1 anno                                                                     |
| Italia       | Fino a 6 anni per i bambini che vivono con la madre nelle carceri di       |

---

<sup>41</sup> Forcolin C. " *Mamme Dentro, figli di donne recluse : testimonianze, riflessioni e proposte* ",2016 , Franco Angeli , pg .12-13

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | sicurezza di base per madri detenute. Per gli altri bambini, possono vivere con il genitore incarcerato fino a 3 anni di età.                     |
| Lettonia     | 4 anni                                                                                                                                            |
| Lituania     | di 3 anni                                                                                                                                         |
| Lussemburgo  | Nessun limite di età - si applica ai "bambini troppo piccoli essere separati"*                                                                    |
| Malta        | 1 anno                                                                                                                                            |
| Olanda       | 9 mesi se il neonato soggiorna in una struttura di massima sicurezza; 4 anni se il genitore del bambino vive in una struttura di media sicurezza. |
| Norvegia     | I bambini non possono vivere con i genitori negli istituti penali.                                                                                |
| Polonia      | di 3 anni                                                                                                                                         |
| Portogallo   | 3 anni e fino a 5 anni con l'autorizzazione dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.                                                 |
| Romania      | 1 anno                                                                                                                                            |
| Slovacchia   | 3 anni e fino a 5 anni con l'autorizzazione dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.                                                 |
| Slovenia     | 2 anni                                                                                                                                            |
| Spagna       | di 3 anni                                                                                                                                         |
| Svezia       | 1 anno                                                                                                                                            |
| Svizzera     | di 3 anni                                                                                                                                         |
| Regno Unito: | 18 mesi                                                                                                                                           |

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Inghilterra e Galles          |                                                                              |
| Regno Unito: Irlanda del Nord | I bambini non possono vivere con il genitore detenuto negli istituti penali. |
| Regno Unito: Scozia           | N / A                                                                        |

(Tabella n. 1- Limiti di età per bambini detenuti con madri in Europa )

Le madri detenute che decidono di vivere la maternità in carcere, hanno la possibilità di prendersi cura del proprio bimbo, ma con i modi e i tempi che il penitenziario impone loro. Non è quindi semplice per queste donne , fare una scelta così difficile , essa può essere riconducibile ad una pluralità di elementi ,da una ricerca svolta da Gianni Biondi nel 1992 nelle carceri italiane , emergono alcuni motivi per cui le donne scelgono di avere i figli al seguito e il motivo più frequente oltre che ad essere di affettivo , spesso è di carattere sociale , poiché queste madri vivono in situazioni estreme per cui non è possibile per loro , poter affidare il loro bambino a terze persone . <sup>42</sup>

Nel secondo caso invece, si stima che ogni giorno circa 2,1 milioni di bambini siano separati da un genitore in carcere nei paesi del Consiglio d'Europa<sup>43</sup> assistere all'arresto del proprio genitore è per l'intera famiglia un forte trauma e una rottura della normale routine e quotidianità, ma l'impatto è ancora più forte per i minori, specialmente se piccoli, che sono spesso sprovvisti di risorse per comprendere cosa accade, vivendo tutto con molta angoscia, confusione e preoccupazione.

La tabella mostra la stima dei bambini separati dai genitori per l'arresto di uno dei due genitori in Europa.

<sup>42</sup> Costanzo G." *madri e bambini nel contesto carcerario italiano* " , 2020 , Armando Editore, pg 47-49

<sup>43</sup> <https://childrenofprisoners.eu/the-issues/>

| <b>Paese</b>     | <b>Popolazione<br/>carceraria<br/>totale</b> | <b>Numero stimato<br/>di bambini sepa-<br/>rati da un genito-<br/>re incarcerato</b> | <b>Numero stimato di bam-<br/>bini separati da un genito-<br/>re incarcerato</b> |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Austria</b>   | 9.189                                        | 11.945                                                                               | 13.415                                                                           |
| <b>Belgio</b>    | 10.808                                       | 14.050                                                                               | 17.076                                                                           |
| <b>Bulgaria</b>  | 7.340                                        | 9.542                                                                                | 11.597                                                                           |
| <b>Croazia</b>   | 3.533                                        | 4.592                                                                                | 5.193                                                                            |
| <b>Cipro</b>     | 829                                          | 1.077                                                                                | 1.102                                                                            |
| <b>Cechia</b>    | 21.048                                       | 27.362                                                                               | 35.992                                                                           |
| <b>Danimarca</b> | 4.140                                        | 5.382                                                                                | 7.038                                                                            |
| <b>Estonia</b>   | 2.450                                        | 3.185                                                                                | 4.067                                                                            |
| <b>Finlandia</b> | 2.756                                        | 3.582                                                                                | 3.720                                                                            |
| <b>Francia</b>   | 70.651                                       | 91.846                                                                               | 131.410                                                                          |
| <b>Germania</b>  | 63.399                                       | 82.418                                                                               | 97.634                                                                           |
| <b>Grecia</b>    | 10.972                                       | 14.263                                                                               | 14.702                                                                           |
| <b>Ungheria</b>  | 16.783                                       | 21.817                                                                               | 26.013                                                                           |
| <b>Irlanda</b>   | 4.052                                        | 5.267                                                                                | 6.928                                                                            |
| <b>Italia</b>    | 60.971                                       | 79.262                                                                               | 77.433                                                                           |
| <b>Lettonia</b>  | 3.414                                        | 4.438                                                                                | 5.496                                                                            |
| <b>Lituania</b>  | 6.138                                        | 7.979                                                                                | 9.882                                                                            |

|                                                               |        |                |                |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>Lussemburgo</b>                                            | 594    | 772            | 795            |
| <b>Malta</b>                                                  | 793    | 1.030          | 904            |
| <b>Olanda</b>                                                 | 10.179 | 13.232         | 15.981         |
| <b>Norvegia</b>                                               | 3.158  | 4.105          | 4.831          |
| <b>Polonia</b>                                                | 74.130 | 96.369         | 106.747        |
| <b>Portogallo</b>                                             | 12.793 | 16.630         | 18.293         |
| <b>Romania</b>                                                | 20.570 | 26.741         | 36.408         |
| <b>Slovacchia</b>                                             | 10.555 | 13.721         | 16.993         |
| <b>Slovenia</b>                                               | 1.449  | 1.883          | 2.274          |
| <b>Spagna</b>                                                 | 58.372 | 75.883         | 71.797         |
| <b>Svezia</b>                                                 | 6.709  | 8.721          | 11.472         |
| <b>Svizzera</b>                                               | 6.906  | 8.977          | 10.220         |
| <b>Regno Unito: Inghilterra e Galles</b>                      | 82.868 | 107.728        | 107.728        |
| <b>Regno Unito: Irlanda del Nord</b>                          | 1.578  | 2.051          | 2.603          |
| <b>Regno Unito: Scozia</b>                                    | 8.056  | 10.472         | 14.823         |
| <b>Numero totale stimato di bambini separati dai genitori</b> |        | <b>776.986</b> | <b>890.847</b> |

(Tabella n.2, Numero stimato di bambini separati da un genitore incarcerato)

Uno studio pubblicato su *JAMA Network Open*, condotto dal Center for Child and Family Policy presso la Duke University Stanford School, mostra come l'essere figlio di detenuti incrementi il rischio di criminalità e commissione di un possibile reato, oltre quello di subire violenze, abusi e assumere comportamenti devianti. Specialmente in adolescenza si osservano difficoltà legate all'iperattività, deficit di attenzione, difficoltà comportamentali a scuola e nei differenti contesti, spesso legati a scarsa gestione dell'emotività, forte rabbia e impulsività a risentirne è anche la condotta scolastica, con scarso impegno, difficoltà nello studio, basso rendimento fino ad abbandono precoce degli studi. Artefici spesso di reati, anche da piccoli, possono sperimentare a loro volta condanne e detenzioni.

Ovviamente non vi è una regola uguale per tutti, ogni caso è a se stante e tanto fanno il contesto sociale in cui si è inseriti, il *background* culturale e familiare e la tipologia di reato, oltre al ruolo fondamentale delle abilità personali di resilienza, gestione dello stress e delle risorse.<sup>44</sup>

Per cercare di prevenire ciò vi sono molte associazioni Europee e Italiane che cercano di favorire il un legame solido tra genitore detenuto e figlio , attraverso i colloqui e progetti rieducativi da essi organizzati , a livello Europea esiste COPE ( Children of Prisoners Europe) , una rete partenopea che lavora con e per conto dei bambini con genitori detenuti , garantendo ad ogni bambino, un trattamento equo e imparziale, la protezione dei suoi diritti e pari opportunità indipendentemente dal patrimonio sociale, economico o culturale, salvaguardando quindi l'inclusione sociale, politica e giudiziaria dei bambini con un genitore incarcerato e favorendo la ricerca e lo scambio di conoscenze che migliorino le buone pratiche e contribuiscano a una migliore comprensione dello sviluppo psicologico, emotivo e sociale di questi bambini<sup>45</sup>. A livello italiano varie sono le associazioni che si occupano di preservare il rapporto tra genitore detenuto e figli, tra le più importanti a livello nazionale vi sono:

---

<sup>44</sup> Rota M. "*Genitori in carcere, conseguenze per i figli* ", 2020 , Crescita personale , <https://www.crescita-personale.it/articoli/relazioni/famiglia/genitori-in-carcere-conseguenze-per-i-figli.html>

<sup>45</sup> Children of Prisoners Europe (COPE) <https://childrenofprisoners.eu/>

Bambinisenzasbarre e Telefono Azzurro ma, vedremo con specifici nei prossimi capitoli.

### **1.3.1 - La Carta dei figli e dei genitori detenuti**

Nel nostro ordinamento penitenziario, numerosi sono stati gli interventi in merito alla genitorialità in carcere. Tra i documenti legislativi più importanti vi è la *Carta dei figli e dei genitori detenuti* emanata nel marzo 2014 e rinnovata nel settembre 2016, firmata tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero della giustizia e l'Associazione "Bambinisenzasbarre onlus", la quale riconosce formalmente il diritto dei minori alla continuità del proprio legame affettivo con il proprio genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti.<sup>46</sup>

La carta si compone di 9 articoli che, nell'interesse del minore, stabiliscono a seconda degli organi predisposti e delle relative competenze, questioni come:

1. Le decisioni e le prassi da adottare in materia di ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena (Art.1)
2. Le visite dei minorenni all'interno degli Istituti penitenziari (Art. 2)
3. Gli altri tipi di rapporto con il genitore detenuto (Art. 3)
4. La formazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile (Art. 4)
5. Le informazioni, l'assistenza e la guida dei minorenni figli di genitori detenuti (Art.5)
6. La raccolta dei dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per rendere migliori l'accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari (Art.6)
7. La permeanza, in casi eccezionali, in carcere dei bambini qualora per il genitore non fosse possibile applicare misure alternative alla detenzione (Art. 7)

---

<sup>46</sup>Bambinisenzasbarre Onlus, *La carta dei genitori e dei figli detenuti*, 2016, <https://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>

8. Istituzione di un Tavolo permanente: E' istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, trimestralmente convocato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che:

- Svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo
- Promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla fase dell'arresto, così come all'informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico che opera in contatto con minorenni figli di genitori detenuti
- Favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.

9. Dà validità di anni quattro dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza. ( Art 9) <sup>47</sup>

Un altro importante riferimento legislativo è senz'altro la legge 354 del 26 luglio 1975, riforma che segna una svolta in quanto va a sostituirsi definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931.<sup>48</sup>

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà") il lungo percorso della riforma penitenziaria raggiunse una tappa decisiva, dando seguito alle indicazioni contenute nella Costituzione, di conseguenza pone l'attenzione su diritti dei detenuti utili anche al reinserimento nella società come il lavoro e il rispetto della persona. Viene inoltre preso

---

<sup>47</sup>Bambinisenzasbarre Onlus, *La carta dei genitori e dei figli detenuti*, 2016

<https://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>

<sup>48</sup>Concas A, " *La legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario*", 2017, *IlDiritto.it*,

[https://www.diritto.it/la-legge-](https://www.diritto.it/la-legge-riformadellordinamentopenitenziario/#:~:text=Un%20altro%20elemento%20innovativo%20della,tipo%20di%20istituto%20e%20sezione).)

[riformadellordinamentopenitenziario/#:~:text=Un%20altro%20elemento%20innovativo%20della,tipo%20di%20istituto%20e%20sezione\).](https://www.diritto.it/la-legge-riformadellordinamentopenitenziario/#:~:text=Un%20altro%20elemento%20innovativo%20della,tipo%20di%20istituto%20e%20sezione).)

in considerazione il diritto all'affettività dei detenuti affermando che i familiari, i quali devono essere sostenuti in questo percorso di riavvicinamento, garantendo una specifica attenzione non solo al detenuto ma anche ai suoi familiari e alla cerchia di affetti attorno ad esso. La promozione del reinserimento sociale del detenuto diviene scopo finale della detenzione.<sup>49</sup>

Più precisamente gli articoli 28, 30 e 45, rendono chiaro l'obiettivo di tale legge di mantenere una continuità affettiva tra l'internato e il mondo esterno e puntano a mantenere, migliorare e ricostruire la relazione tra il detenuto e la famiglia. Tutto ciò avviene grazie anche ad alcuni aiuti tra i quali l'assistenza alle famiglie, che permette di conservare il rapporto familiare e ad avere un reintegro nella società meno ostacolato, e alcuni permessi speciali, tra cui la possibilità di poter far visita sotto sorveglianza e con i dovuti permessi, ad un familiare in imminente pericolo di vita.<sup>50</sup>

In materia di Genitorialità, la legge consente alle madri detenute di tenere con sé i figli fino all'età di 3 anni, prevedendo anche l'istituzione di strutture denominate asilo nido all'interno dell'istituto penitenziario e l'inserimento di figure specializzate in campo medico e psicologico, allo scopo di tutelare la salute psico-fisica dei minori e delle loro madri.

“Art. 14 - Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

[...] Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido [...] ”<sup>51</sup>

Nel 2011, con la legge n° 62 è stato innalzato il limite di età dei figli per restare in carcere fino a 6 anni, inoltre si dà la possibilità di scontare la pena in istituti denominati "case famiglie protette", salvo in casi eccezionali per esigenze cautelari diverse a causa

---

<sup>49</sup>Ristretti Orizzonti, Legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà  
<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm>

<sup>50</sup>Legge n 354 del 26 luglio 1975, Capo IV

<sup>51</sup>Legge n 354 del 26 luglio 1975, Capo III

di reati gravi e ove vi sia pericolo di fuga.”<sup>52</sup>, un particolare approfondimento sull’art. 19 del Decreto Presidenziale che tratta l’assistenza alle gestanti e alle madri con bambini, soffermandosi nello specifico su due punti principali: il primo punto si focalizza sull’assistenza sanitaria che il personale qualificato all’interno della struttura penitenziaria, specialisti in pediatria, ostetrici, ginecologi e personale paramedico, è tenuto a dare a madri e bambini nel momento del bisogno,<sup>53</sup> nel secondo punto, invece l’articolo si sofferma sulla tutela del rapporto madre - figlio sia all’interno del carcere sia nel momento della separazione, al compimento dei sei anni di età del minore, assicurando comunque il mantenimento del legame anche all’esterno della struttura.<sup>54</sup>

### 1.3.2 - Affettività in Carcere

Nel Luglio 2002 è stata proposta dal direttore generale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, una legge, per portare l’attenzione sul diritto all’affettività in carcere, e quindi di contemplare l’insieme delle relazioni che l’individuo incarcerato può intrattenere, andando al di là della famiglia. Lo stesso Margara durante l’audizione alla II Commissione della Camera dei deputati in ordine al nuovo regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario (1999) dichiara:

Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà<sup>55</sup><<Il diritto all’affettività in carcere, [...] era ritenuto, un tema impossibile. Non lo è più, almeno nel confronto sociale e culturale.>><sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Baldissera G., *Genitorialità in carcere*, 2019, Ius in Itere, <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

<sup>53</sup>Gazzetta Ufficiale, 6 settembre 2000

<sup>54</sup>Gazzetta Ufficiale, 6 settembre 2000

<sup>55</sup>Ristretti Orizzonti, Giornata di studi " Carcere: Salviamo gli affetti, 2002

<http://www.ristretti.it/convegni/affettivita/conclusioni/proposta.htm>

<sup>56</sup>Ristretti Orizzonti, Giornata di studi " Carcere: Salviamo gli affetti, 2002 ,

<http://www.ristretti.it/convegni/affettivita/conclusioni/proposta.htm>

La proposta di legge, concretizzatasi nel 2002, ha consentito di riproporre un dibattito di pensiero, di diritto politico che si susseguiva ormai da molto tempo aumentando i diritti dei detenuti a curare i rapporti affettivi non solo con la famiglia ma con tutti coloro con cui ha instaurato un rapporto<sup>57</sup>, va inoltre ad incidere su processi burocratici e amministrativi legati ai permessi che i detenuti hanno per poter vedere i propri cari<sup>58</sup>. La legge prevede anche delle agevolazioni per coloro che non possono usufruire delle visite, a causa della lontananza dei cari e prevede un colloquio telefonico aggiuntivo di 15 minuti rispetto a quello standard.<sup>59</sup>

Con tale proposta di modifica di legge, si vuole garantire il diritto di affettività in senso ampio, che porti ad avere incontri in condizione di intimità con persone le quali si intrattiene un vero e proprio rapporto di affetto.

Il tema dell'affettività all'interno del penitenziario, viene spesso considerata elemento in secondo piano. Questo disinteressamento avviene perché, nell'immaginario comune, l'ambiente carcere viene immediatamente visualizzato come un luogo all'interno del quale ci si trova per scontare una pena dopo aver commesso un reato. Risulta necessario tuttavia considerare questa struttura anche un luogo di rieducazione del condannato, in cui gli affetti possono essere utilizzati come strumento per il raggiungimento di tale fine. Quanto appena affermato trova giustificazione all'interno dell'articolo n.27 della Costituzione Italiana, il quale cita che:

" [...] *Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato* [...]".<sup>60</sup>

Quindi il diritto all'affettività e con tale intendendosi il diritto a mantenere i legami, le relazioni, da parte di soggetti detenuti nei confronti della propria famiglia, dei propri affetti, e quindi il diritto alla genitorialità diventa compreso all'interno dell'ambiente carcerario per la sua naturale conformazione. Infatti il diritto all'affettività si trova ad essere controbilanciato ad un altro interesse che è quello alla sicurezza, che deve

---

<sup>57</sup>Proposta di legge del 12 luglio 2002

<sup>58</sup>Proposta di legge 12 luglio 2002

<sup>59</sup>Proposta di legge 12 luglio 2002

<sup>60</sup>Costituzione Italiana, Art 27

necessariamente essere tenuto in considerazione, protetto e garantito, ma ottenendo un contemperamento tra i due diritti <sup>61</sup>.

### **1.3.3 - La detenzione domiciliare speciale, legge 8 marzo 2001 n. 40 "Legge Finocchiaro"**

Con l'obiettivo di analizzare la legge n.40 del 2001, conosciuta anche come "legge Finocchiaro", risulta necessario analizzare le leggi precedenti per capire come si è arrivati alla stessa attraverso un breve excursus legislativo

Nel 1931 il Regio Decreto n. 787, recante Regolamento degli Istituti di prevenzione e pena, in vigore fino al 1975, prevedeva all'art. 58 il divieto ai minori degli anni 18 di visitare gli stabilimenti.

(Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti) Non può essere concesso il permesso di visitare gli stabilimenti ai minori degli anni diciotto. <sup>62</sup>

Tuttavia, all'art. 43 dello stesso Decreto veniva riportato come le madri con bambini di età inferiore ai due anni potessero essere autorizzate dalla Direzione a tenere con sé i figli.

[...]Speciali locali con opportuno arredamento sono destinati alle donne autorizzate dalla direzione a tener con sé i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute, per aver superato i due anni o per altre ragioni, l'Autorità dirigente ne avverte i prossimi congiunti e il locale ufficio dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia. <sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Baldissera G., *Genitorialità in carcere: il diritto del genitore detenuto di mantenere il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra legislazione nazionale e sovranazionale*, 2019, <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

<sup>62</sup>Normattiva, 18 Giugno 1931

<sup>63</sup> <https://www.normattiva.it/,stato:regio,decreto:1931-06-18;787>

La Legge 354/1975 ha consentito alle madri detenute (in custodia cautelare o a seguito di condanna) oppure internate, di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, prevedendo l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti con il compito di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle stesse madri.

Dopo circa 10 anni, la Legge 663/1986, c.d. Gozzini, che ha modificato le norme dell'ordinamento penitenziario, ha consentito alle donne incinte o madri di minori di età inferiore ai tre anni di scontare la condanna presso la propria abitazione o in altro luogo, privato o pubblico, di cura e di assistenza in caso di reati puniti con una pena inferiore ai due anni di reclusione.

Alla legge Gozzini è seguita la Legge 165/1998, c.d. Simeone-Saraceni, la quale ha elevato da due a quattro anni il limite massimo della pena da scontare, anche se parte residua di maggior pena, per poter beneficiare di questa misura, e a 10 anni l'età del figlio/a, purché convivente con la condannata.<sup>64</sup>

A 3 anni di distanza dalla legge Simeone-Saraceni è entrata in vigore la Legge 40/2001 sulle detenute madri (c.d. Legge Finocchiaro, dal nome dell'allora Ministro per le pari opportunità che l'aveva promossa), favorendo l'accesso delle mamme con minori a carico alle misure cautelari alternative. La legge non ha però risolto il problema per le detenute che non possono accedere agli arresti domiciliari perché senza fissa dimora. Per loro l'unica alternativa al carcere proposta sarebbe il trasferimento negli istituti a custodia attenuata previsti dalla nuova normativa (i c.d. ICAM).

Il testo della legge Finocchiaro prevede l'applicazione di due tipi di provvedimento specifici per le madri con figli di età fino a 10 anni:

- Detenzione speciale domiciliare (art. 3).
- Assistenza esterna dei figli minori (art. 5).

L'intento della legge è quello di evitare che a detenute-madri si aggiungano "detenuti-bambini": la legge rende infatti più semplice l'applicazione della detenzione domiciliare, avendo introdotto nell'Ordinamento Penitenziario (art. 47-quinquies O.P.) un istituto detto "detenzione speciale". L'istituto previsto da questo articolo permette l'ammissione

---

<sup>64</sup>Ristretti Orizzonti, Decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/re/reitaliano.htm>

alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai 10 anni, nell'applicazione di tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, previsto dall'art. 21 O.P. La legge si applica anche ai padri detenuti, nei casi in cui la madre sia morta o sia nell'impossibilità di assistere i figli.<sup>65</sup>

#### **1.4 - Genitorialità in carcere secondo norme internazionali**

Il tema della genitorialità all'interno dei contesti penitenziari viene attenzionata anche a livello internazionale. Il primo documento da tenere in considerazione è *Norme delle Nazioni unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri*<sup>66</sup> anche dette "*Regole di Mandela* ", adottate dal Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei criminali nel 1955 e approvate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel 1957. Il testo finale si limita a fissare una serie di principi fondamentali di civiltà e di rispetto della dignità della persona umana che dovrebbero uniformare il trattamento penitenziario dei detenuti in ciascun Stato membro.

All'interno di questo documento risultano particolarmente pertinenti per questa trattazione gli articoli 37, 60.1 e 92. La peculiarità di questi articoli è di non riportare specificatamente l'attenzione sui figli dei detenuti, ma su una continuità di legame affettivo che deve avvenire con la famiglia e con gli amici, garantendo altresì che il detenuto possa ricrearsi una vita sociale una volta uscito dalla struttura di detenzione. Specificatamente:

- L'articolo 37 tratta di come i detenuti siano autorizzati, seppur sotto sorveglianza, a comunicare con i propri familiari e amici.
- L'articolo 60.1 vuole ridurre le differenze che ci sono tra la vita carceraria e "normale" così che il reinserimento nella società, una volta scontata la pena, sia meno complicato e traumatico.

---

<sup>65</sup>Pavone M., *Le detenute madri - Riflessioni a margine della sentenza di Cogne*, 2008, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2008/05/28/le-detenute-madri-riflessioni-a-margine-della-sentenza-di-cogne>

<sup>66</sup> Standard minimal rules for the treatment of prisoners (Mandela's rules )

- L'articolo 92 definisce come la persona detenuta sia obbligata a tenere informata la famiglia, circa le condizioni di comunicazione telefonica e di incontri all'interno della struttura.

Recentemente, è stato fatto un passo molto importante all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda la genitorialità in carcere: la raccomandazione europea del 4 aprile 2018, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e destinata a 47 stati membri.

All'interno della stessa vi sono numerosi spunti per quanto riguarda la tutela tra genitore e figlio in contesto penitenziario, riportati qui - la parità dei figli di genitori detenuti con tutti i minori che non hanno genitori in stato di detenzione;

- Evitare l'arresto di fronte ai minori e ove questo non fosse possibile, utilizzare modalità il meno pregiudizievoli possibili nei confronti del minore, principio dettato al punto 8 della Raccomandazione ed espressamente: "Due consideration should be given by the police to the impact that arrest of a parent may have on any children present. In such cases, where possible, arrest should be carried out in the absence of the child or, at a minimum, in a child-sensitive manner".
- Il diritto di avere contatti regolari con i propri genitori in stato di detenzione, salvo come abbiamo precedentemente accennato, nel caso in cui questo sia pregiudizievole nei confronti del minore stesso;
- Incrementare soluzioni quali: permessi, sistemi di detenzione aperta o sorveglianza elettronica;
- Deve essere permesso ai minori di poter far visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e successivamente con un regime di visita regolare, cadenzato in base alle esigenze del minore e inoltre le visite non devono interferire con gli impegni sociali e scolastici del minore, come riportato al punto 17 della Raccomandazione: "Children should normally be allowed to visit an imprisoned parent within a week following the parent's detention and, on a regular and frequent basis, from then on. Child-friendly visits should be authorised in principle once a week, with shorter, more frequent visits allowed for very young children, as appropriate"<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Baldissera G., *Genitorialità in carcere*, 2019, ius in itinere, <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

- Effettuare le perquisizioni all'ingresso dei sistemi penitenziari in maniera adeguata rispetto al minore, con modalità che non gli creino ulteriori traumi da ingresso e visita al genitore, che potrebbero portare ad un rifiuto verso il contatto con il genitore, che ritroviamo al punto 23 : “Any security checks on children shall be carried out in a child-friendly manner that respects children’s dignity and right to privacy, as well as their right to physical and psychological integrity and safety. Any intrusive searches on children, including body cavity searches, shall be prohibited”<sup>68</sup>
- Supportare i genitori in stato di detenzione che vogliano essere partecipi dell’educazione dei figli e quindi nelle comunicazioni con scuola, servizi sociali e sanitari;
- Vicinanza del luogo di detenzione rispetto alla residenza del minore e la creazione di spazi adatti, protetti e a sua misura, dove il minore si senta a proprio agio nel relazionarsi con il proprio genitore e incrementare contatti attraverso le tecnologie tra genitori e figli, che ritroviamo al punto 20 della Raccomandazione, “A designated children’s space shall be provided in prison waiting and visiting rooms (with a bottle warmer, a changing table, toys, books, drawing materials, games, etc.) where children can feel safe, welcome and respected.”.<sup>69</sup>

Lo scopo della raccomandazione è quello di dare protezione e diritti ai minori che hanno genitori ristretti o che vivono all'interno dell'istituto penitenziario con la madre. Importante sottolineare come tale raccomandazione ponga attenzione su quei minori che vengono definiti “Infants in prison”, ovvero quei minori che non solo nascono in prigione, perché la madre condannata era incinta, ma anche conviventi con essa all'interno del carcere perché minori di 3 anni. Al punto 34 emerge un elemento importante, ovvero il diritto del bambino ad avere un’appropriata assistenza di cura sia prima di nascere, ove la madre detenuta fosse incinta, che dopo la sua nascita. Inoltre si fa riferimento al fatto che le madri detenute hanno il diritto di partorire all’interno di strutture ospedaliere e più precisamente come riporta la raccomandazione:

---

<sup>68</sup> Baldissera G., *Il diritto del genitore detenuto di mantenere il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra legislazione nazionale e sovranazionale*, 2019, ristretti orizzonti [http://www.ristretti.it/commenti/2019/settembre/pdf/articolo\\_baldissera.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2019/settembre/pdf/articolo_baldissera.pdf)

<sup>69</sup> Baldissera G., *Genitorialità in carcere*, 2019, ius in itinere, <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

“In order to ensure the right of a child to the highest attainable standard of health, appropriate prenatal and postnatal health care, support and information shall be provided for imprisoned mothers. Pregnant women shall be allowed to give birth in a hospital outside prison.”

Avendo trattato di genitorialità in carcere, ponendo l'attenzione principalmente su minori, risulta, adesso, fondamentale fare un affondo sui diritti che hanno i bambini che vivono con le loro madri all'interno di una struttura penitenziaria, la presenza di bambini reclusi, seppur temporaneamente all'interno di istituti penitenziari con la madre, può risultare una pratica contraria ai diritti umani nei confronti del minore. Parlando di ciò, viene dunque spontaneo soffermarsi sull'impatto che la "*Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia*", ha avuto sui diritti dei bambini e particolarmente su bambini che vivono in contesti familiari devianti.

Adottata nel 1989 e composta da 54 articoli, La Convenzione costituisce di fatto una vera e propria “rivoluzione culturale”, riconoscendo il minore non solo come oggetto di tutela e assistenza, ma anche come soggetto di diritto, titolare di diritti in prima persona; in un unico trattato è elencata l'intera gamma si riportano i dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali di propri di ogni bambino dal mondo.

Il testo giuridico della Convenzione si compone di quattro principi fondamentali, ovvero:<sup>70</sup>

- Principio di non discriminazione (art. 2): impegna gli Stati che aderiscono alla Convenzione ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.
- Superiore interesse del bambino (art. 3): prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse del bambino sia considerato preminente.
- Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6): impegna gli Stati membri a riconoscere il diritto alla vita del bambino e ad assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, con tutte le misure possibili.
- Ascolto delle opinioni del bambino (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. La

---

<sup>70</sup> UNICEF, Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, 2006, Comitato Italiano per l'UNICEF

Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.<sup>71</sup>

La convenzione insiste nello specifico sul concetto dell'“interesse superiore” del fanciullo. Quest'ultimo interesse deve infatti essere conciliato con quello del bambino a restare con i propri familiari. L'unico modo per fare ciò è un adeguamento culturale e conseguentemente normativo che consenta di portare la mamma con il figlio al di fuori del carcere e che permetta di mantenere il rapporto tra genitore e figlio sia dentro che fuori dal penitenziario, garantendo così un prosieguo del rapporto di affettività costruitosi dal periodo pre-carcere. Con l'intento di rispondere a tale principio, l'articolo 3 in particolar modo prevede che gli Stati membri mettere in evidenza “...l'interesse superiore del fanciullo ...”, si impegnino ad assicurare al bambino protezione e cura tenendo in considerazione i diritti e i doveri dei suoi genitori o di chi per loro ne fa le veci. Inoltre si impegnano a vigilare sul funzionamento dei servizi, delle istituzioni e degli istituti che hanno a carico la responsabilità dei minori offrendo loro protezione in accordo con le norme stabilite dalle autorità competenti.<sup>72</sup>

L'articolo 9 invece assicura che gli Stati membri vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la propria volontà, a meno che le autorità competenti non decidano sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato membro, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni

---

<sup>71</sup> Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc

<sup>72</sup> Convenzione internazionale ONU dei diritti dell'infanzia, 1989

essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.<sup>73</sup> Infine conclusione l'articolo 18 comma 1 il quale cita testualmente dichiara che

“Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.”<sup>74</sup>

La Convenzione sui diritti dell’infanzia ha il chiaro obiettivo di tutelare una serie di diritti di cui i minori sono titolari, ma appare altrettanto chiaro che l’interesse superiore del fanciullo può trovare la sua massima attuazione all’interno delle famiglie e delle relazioni tra i suoi membri. Rileggendo le Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei reclusi e le Regole europee sul carcere alla luce della Convenzione internazionale per il diritto all’infanzia appare evidente come i principi contenuti nella Convenzione possano influenzare positivamente il trattamento dei genitori reclusi. Per tutelare adeguatamente il bambino è infatti necessario sostenere i genitori nel percorso di reintegrazione nel proprio ruolo di padre e madre e fare in modo che vengano rimossi gli eventuali ostacoli che bloccano il rapporto con il figlio. Il minore ha bisogno durante la sua fase evolutiva di instaurare rapporti amicali ma soprattutto familiari e perciò, senza una relazione parentale fondante e per questo è necessario tentare di recuperare, quando è possibile, la relazione spezzata dalla detenzione, rendendo necessario studiare un percorso di sostegno non solo per il minore ma anche per l'adulto.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Convenzione internazionale ONU dei diritti dell'infanzia, 1989

<sup>74</sup> Convenzione internazionale ONU dei diritti dell'infanzia, 1989

<sup>75</sup> Caritas Italia, *Un orizzonte di diritti*, 2019 [https://www.caritas.it/materiali/Mondo/ddt52\\_diritti2019.pdf](https://www.caritas.it/materiali/Mondo/ddt52_diritti2019.pdf)

## Capitolo II - Genitori detenuti

All'interno di questo capitolo si approfondisce il rapporto genitore - figlio sia da un punto di vista psicologico ma soprattutto educativo riconoscendo l'importanza di mantenere solido il rapporto anche in una situazione di disagio come può essere quella di avere un genitore o entrambi reclusi. Prima di analizzare quanto appena detto, risulta necessario definire lo stato dell'arte della tematica in oggetto focalizzando l'attenzione sulle statistiche presenti a livello nazionale (e internazionale). All'interno del capitolo inoltre verranno analizzate in maniera separata ed approfondita le due figure genitoriali recluse, madre e padre, focalizzando l'attenzione proprio su quest'ultima figura in quanto presente maggiormente nel nostro paese ma non tutelato a sufficienza dal punto di vista legislativo.

### 2.1 - Le statistiche

Il rapporto tra figli e genitori detenuti è un problema di cui si parla poco, anche se interessa un numero di persone certamente superiore alle sole detenute madri.<sup>76</sup> Sorge spontanea una domanda: quanti sono i detenuti che rivestono il ruolo di genitori in carcere?

La tabella seguente riporta il flusso del numero di ristretti genitori presenti negli Istituti penitenziari Italiani dal 2005 al 2020, distinti per numeri di figli.

---

<sup>76</sup>Fondazione terzo Pilastro, *Genitorialità in carcere e diritti dei figli di detenuti*, 2019, PROGRESSonline, <https://progressonline.it/genitorialita-carcere-diritti-dei-figli-detenuti/#:~:text=I%20dati%20forniti%20dal%20DAP,nelle%20sezioni%20nido%20delle%20carceri.>

| <b>Anno</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>Oltre<br/>6</b> | <b>Totale</b> |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|
| <b>2005</b> | 6.973    | 7.318    | 4.091    | 1.683    | 739      | 320      | 298                | 21.422        |
| <b>2006</b> | 4.489    | 4.914    | 2.746    | 1.162    | 496      | 208      | 181                | 14.196        |
| <b>2007</b> | 5.469    | 5.748    | 3.196    | 1.390    | 581      | 222      | 228                | 16.834        |
| <b>2008</b> | 6.592    | 6.943    | 3.810    | 1.606    | 646      | 262      | 255                | 20.114        |
| <b>2009</b> | 7.334    | 7.841    | 4.430    | 1.801    | 709      | 265      | 295                | 22.675        |
| <b>2010</b> | 7.789    | 8.414    | 4.853    | 2.064    | 771      | 292      | 283                | 24.466        |
| <b>2011</b> | 7.695    | 8.357    | 4.940    | 2.014    | 732      | 295      | 309                | 24.342        |
| <b>2012</b> | 7.656    | 8.408    | 5.109    | 2.061    | 746      | 298      | 286                | 24.564        |
| <b>2013</b> | 7.673    | 8.508    | 5.061    | 1.991    | 756      | 314      | 280                | 24.583        |
| <b>2014</b> | 6.881    | 7.701    | 4.657    | 1.846    | 708      | 269      | 272                | 22.334        |
| <b>2015</b> | 6.946    | 7.746    | 4.621    | 1.855    | 682      | 257      | 254                | 22.361        |
| <b>2016</b> | 7.289    | 8.137    | 4.873    | 1.939    | 724      | 262      | 261                | 23.485        |
| <b>2017</b> | 7.754    | 8.751    | 5.141    | 2.061    | 760      | 316      | 292                | 25.075        |
| <b>2018</b> | 8.284    | 9.274    | 5.423    | 2.218    | 821      | 320      | 294                | 26.634        |
| <b>2019</b> | 8.620    | 9.613    | 5.636    | 2.325    | 811      | 328      | 288                | 27.621        |
| <b>2020</b> | 7.520    | 8.313    | 4.954    | 2.095    | 708      | 266      | 236                | 24.092        |
| <b>2021</b> | 7.732    | 8.555    | 5.232    | 2.137    | 707      | 294      | 251                | 24.908        |

Tabella n.3: Detenuti presenti distinti per numero di figli (aggiornata al 31.12.2021)

Interessante sottolineare come l'indagine presentata è limitata ai soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità per cui i numeri potrebbero essere ben altri<sup>77</sup>.

I dati riportati mostrano come il numero di genitori detenuti nei 5 anni compresi tra il 2005 e il 2010 sia stato pressoché stabile e compreso tra i 20.000 e i 25.000 con una decrescita di casi negli anni 2005/2006. Risulta invece evidente come dal 2010 in poi, il numero dei genitori ristretti sia aumentato continuamente fino ad arrivare nel 2018 e nel 2019 a rispettivamente 26.634 e 27.621 unità.

<sup>77</sup> Ministero della Giustizia ,, 2020 ,, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST613746&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST613746&previousPage=mg_1_14)

| Regione di detenzione | Istituto di detenzione                        | Italiane |                  | Straniere |                  | Totale   |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|
|                       |                                               | Presenti | Figli al seguito | Presenti  | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito |
| CAMPANIA              | LAURO ICAM                                    | 4        | 5                | 2         | 2                | 6        | 7                |
| CAMPANIA              | POZZUOLI CCF                                  | 0        | 0                | 1         | 2                | 1        | 2                |
| CAMPANIA              | SALERNO "A. CAPUTO" CC                        | 2        | 3                | 0         | 0                | 2        | 3                |
| EMILIA ROMAGNA        | MODENA CC                                     | 0        | 0                | 1         | 1                | 1        | 1                |
| LAZIO                 | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF    | 3        | 3                | 3         | 3                | 6        | 6                |
| LOMBARDIA             | BOLLATE "II C.R." CR                          | 0        | 0                | 3         | 3                | 3        | 3                |
| PIEMONTE              | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 1        | 1                | 2         | 2                | 3        | 3                |
| PUGLIA                | FOGGIA CC                                     | 0        | 0                | 1         | 1                | 1        | 1                |
| PUGLIA                | LECCE "N.C." CC                               | 1        | 1                | 0         | 0                | 1        | 1                |
| SICILIA               | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" CC                  | 0        | 0                | 1         | 1                | 1        | 1                |
| TOSCANA               | FIRENZE "SOLLICCIANO" CC                      | 1        | 1                | 1         | 1                | 2        | 2                |
| VENETO                | VENEZIA "GIUDECCA" CRF                        | 1        | 1                | 2         | 2                | 3        | 3                |
| Totale                |                                               | 13       | 15               | 17        | 18               | 30       | 33               |

Tabella n.4: N° Madri con figli a seguito

Quest'ultima tabella mostra invece il numero di detenute madri con figli al seguito negli Istituti di detenzione italiani, di questi gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. Fondamentale sottolineare come in caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'Istituto non compaia nella tabella.

I dati mostrano il numero di madri detenute italiane e straniere con il numero di figli a seguito nelle varie regioni italiane divise per istituti di detenzione. Dai dati si riscontra come il numero di detenute madri straniere è leggermente più alto rispetto alle detenute madri italiane.

Osservando questi dati è anche importante tenere in considerazione l'emergenza sanitaria avvenuta nell'anno 2020 in quanto, dalla dichiarazione di stato di emergenza 23 febbraio 2020, sono stati fatti 6 interventi legislativi differenti. In particolare il decreto Cura-Italia, emanato il 17 marzo 2020, mira a contrastare il sovraffollamento presente negli istituti penitenziari italiani così da permettere la distanza di sicurezza. Il c.d. decreto "Cura Italia" contiene due articoli dedicati alla popolazione carceraria.

L'art. 124 prevede, in deroga all'art. 52 dell'ordinamento penitenziario, licenze straordinarie per i detenuti che già usufruivano del regime di semilibertà, oltre il limite dei 45 giorni. Omettendo misure straordinarie, anche per i detenuti che erano già stati ritenuti meritevoli del regime di lavoro esterno.

L'art. 123 prevede, ai sensi della L. n. 199/2010 e fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita su istanza presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati.<sup>78</sup>

Si tratta di una detenzione domiciliare “speciale”, ricca di preclusioni soggettive ed oggettive, che ne hanno reso l'applicazione drammaticamente macchinosa.

Dal punto di vista delle preclusioni soggettive, la misura si rivolge ad un elenco limitato di detenuti, ossia a quanti devono scontare un residuo pena tra i 6 e i 18 mesi. A ciò si aggiunga che la disposizione esclude anche i condannati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. e di fatto, anche tutti i soggetti privi di domicilio “idoneo” (si pensi a tutti gli stranieri).

Dal punto di vista delle preclusioni oggettive, punto dolente di tale disposizione, è la previsione obbligatoria del dispositivo di sicurezza (c.d. braccialetto elettronico), la cui mancanza costituisce da sempre, una delle maggiori criticità del nostro sistema penitenziario.

Il secondo periodo del comma 5, dell'art. 123 è stato così sostituito: «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati».

È stato altresì inserito, dopo il comma 8, il seguente: «8 -bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».

L'art. 124 è stato sostituito con il seguente: «In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n.

---

<sup>78</sup>, Il Carcere al tempo del coronavirus, 2020, Associazione Antigone,,  
[https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf)

354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura». <sup>79</sup>

Questi decreti seppur in piccola e non incidente parte hanno contribuito alla fuori uscita di alcuni detenuti presenti in carcere, a dimostrazione di quanto appena detto, allego a seguito una tabella che riguarda sempre le madri con figli al seguito aggiornata al 31 marzo 2022

| Regione di detenzione | Istituto di detenzione                       | Italiane |                  | Straniere |                  | Totale    |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                       |                                              | Presenti | Figli al seguito | Presenti  | Figli al seguito | Presenti  | Figli al seguito |
| CAMPANIA              | BENEVENTO CC                                 | 1        | 2                | 0         | 0                | 1         | 2                |
| CAMPANIA              | LAURO ICAM                                   | 4        | 4                | 4         | 4                | 8         | 8                |
| LAZIO                 | ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF    | 0        | 0                | 2         | 4                | 2         | 4                |
| LOMBARDIA             | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF        | 0        | 0                | 2         | 2                | 2         | 2                |
| PIEMONTE              | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 0        | 0                | 2         | 2                | 2         | 2                |
| VENETO                | VENEZIA"GIUDECCA" CRF                        | 0        | 0                | 1         | 1                | 1         | 1                |
| <b>Totale</b>         |                                              | <b>5</b> | <b>6</b>         | <b>11</b> | <b>13</b>        | <b>16</b> | <b>19</b>        |

(Tabella n.5 Madri con figli al seguito 31/3/2022)

<sup>79</sup>Borsellino S. , *Diritto alla salute dei detenuti: dal decreto "Cura Italia" alla legge di conversione N.27 del 24 aprile 2020* , 2020 , Salvis Juribus , <http://www.salvisjuribus.it/diritto-alla-salute-dei-detenuti-dal-decreto-cura-italia-alla-legge-di-conversione-n-27-del-24-aprile-2020/>

Dai dati riportati, possiamo notare come i numeri delle madri con figli al seguito con la legge Cura Italia, siano calati notevolmente, è oltretutto essenziale segnalare che rispetto alla tabella n.4, alcuni istituti penitenziari non vi sono più riportati, questo perché attualmente in alcuni carceri non sono presenti madri con figli .<sup>80</sup>

## **2.2 - Madri e Padri ristretti: due figure genitoriali a confronto**

Andremo adesso a vedere quali sono le differenze che vi sono soprattutto a livello legislativo tra padre e madre detenuti. Come vengono tutelati questi legami? vi è differenza tra i due?

### **2.2.1 - Le teorie dell'attaccamento**

In riferimento al capitolo 1 è chiaro che quando si parla di genitorialità si parla di costruito complesso in cui rientrano i diritti anche delle persone, essere genitori è un diritto ed essere figli lo è allo stesso modo, anche nella circostanza che i genitori si trovino in carcere.

Il legame genitoriale per i bambini rappresenta un bisogno essenziale per lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo, razionale e sociale<sup>81</sup>.

Il rapporto tra genitori e figli è un tassello fondamentale per la crescita psicologica di un individuo. Tale influenza dipende dal fatto che è attraverso questa relazione che si scoprono elementi fondamentali della vita che diventeranno un punto di riferimento (sia in positivo, sia in negativo) per il futuro.

In Psicologia ci sono teorie importanti che descrivono l'importanza dei genitori in ambito relazionale, cognitivo ed emotivo.

A partire dalla prima metà del 1900 si vedevano già affiorare le prime teorie, più o meno verificate, sul ruolo dell'attaccamento nello sviluppo psico-fisico del bambino<sup>82</sup>,

---

<sup>80</sup> Ministero della Giustizia, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14.page?selectedNode=0\\_2#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?selectedNode=0_2#)

<sup>81</sup> Concas A., *il rapporto tra genitorialità e carcere* „2015 „, [ildiritto.it](http://ildiritto.it) „, <https://www.diritto.it/il-rapporto-tra-carcere-e-genitorialita/>

<sup>82</sup> Di dodo V., *Attaccamento e teoria dell'attaccamento*, 2017, State of mind „, il giornale delle scienze psicologiche „, <https://www.stateofmind.it/tag/attaccamento/>

fino ad arrivare agli studi di John Bowlby, considerato ad oggi il padre di questa teoria. Bowlby non è stato il primo ad occuparsi di questi argomenti.

La teoria psicoanalitica freudiana sostiene che il bambino sia guidato, nell'instaurare un rapporto con la madre, da una pulsione secondaria; l'attaccamento secondo questo presupposto teorico non sarebbe altro che una conseguenza del soddisfacimento di pulsioni primarie quali fame e calore da parte della madre.<sup>83</sup>

J.Bowlby, si discosta dalla teoria della psicoanalisi approfondendo l'argomento con studi sperimentali, indagando sulle motivazioni intrinseche che legano il bambino ad una figura primaria, la madre, oltre alla ricerca di cibo, esso intuì che l'attaccamento riveste un ruolo centrale nelle relazioni tra gli esseri umani, dalla nascita alla morte e dimostrò come lo sviluppo armonioso della personalità di un individuo dipenda principalmente da un adeguato attaccamento alla figura materna o un suo sostituto.

John Bowlby formulò la teoria dell'attaccamento dopo aver letto i lavori etologici di Konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen. Difatti, tale teoria prende spunto dagli studi etologici sull'imprinting e dagli esperimenti di Harlow con i macachi Rhesus fornendo a John Bowlby il fondamento scientifico che egli riteneva necessario per evolvere dalla impronta psicoanalitica. Secondo la teoria di Lorenz i piccoli di anatrocchio, privati della figura materna naturale, seguivano un essere umano o qualsiasi altro oggetto, nei confronti del quale sviluppavano un forte legame che andava oltre la semplice richiesta di nutrizione, dato che questo tipo di animale si nutre autonomamente di insetti. Harlow, a sua volta, aveva dimostrato come, in una serie di esperimenti, i piccoli di scimmia venivano messi a confronto con una madre fantoccio, fatta di freddo metallo, alla quale era attaccato un biberon e con un'altra madre fantoccio senza biberon, ma coperta di una stoffa morbida, spugnosa e pelosa. Le piccole scimmie mostrarono una chiara preferenza per la madre di stoffa passando fino a diciotto ore al giorno attaccate ad essa, come avrebbero fatto con le loro madri reali.

John Bowlby riteneva che l'attaccamento si sviluppasse attraverso alcune fasi, e che possa essere di tipo sicuro, quando il bambino sente di avere dalla figura di riferimento protezione, senso di sicurezza, affetto; di tipo insicuro quando il bambino nel rapporto con la figura di attaccamento prevalgono instabilità, eccessiva prudenza, eccessiva dipendenza, paura dell'abbandono.

---

<sup>83</sup> Bretherton ,, *Attaccamento e psicoanalisi: una riunione in corso*,1998, Sviluppo sociale 1: 132–136

Identifica così 4 fasi ben precise:

- Dalla nascita alle otto-dodici settimane: il bambino non è in grado di discriminare le persone che lo circondano nonostante riesca a riconoscere, attraverso l'odore e la voce, la propria madre. Successivamente, il bambino riuscirà a mettere in atto modi di relazionarsi sempre più selettivi, soprattutto con la figura materna;
- Sesto – settimo mese: il bambino è maggiormente discriminante nei confronti delle persone con le quali entra in contatto;
- Dal nono mese: l'attaccamento con la figura di attaccamento diventa stabile e visibile, richiama l'attenzione della figura di riferimento e la usa come base per esplorare l'ambiente, ricercando sempre protezione e consensi.
- Il comportamento di attaccamento si mantiene stabile fino ai tre anni, età in cui il bambino acquisisce la capacità di mantenere tranquillità e sicurezza in un ambiente sconosciuto essendo, però, sempre in compagnia di figure di riferimento secondarie, ed avere la certezza che la figura di riferimento faccia sempre e presto ritorno.<sup>84</sup>

La teoria dell'attaccamento quindi, consiste in un'analisi di carattere scientifico sul legame che i bambini e i loro genitori stabiliscono fin dagli stadi più precoci dello sviluppo; con il termine “attaccamento” si intende quindi l'insieme delle interazioni e dei sentimenti che vengono sviluppati nei confronti delle persone che hanno una funzione di accudimento nelle prime fasi di crescita del bambino.

Quanto appena affermato però, come può essere applicato in un contesto dove uno delle figure di riferimento per il bambino si trova in un contesto di prigionia?

Con la consapevolezza della difficoltà legata al mantenimento dei legami e all'importanza della quotidianità molte iniziative si stanno muovendo verso il sostegno alle famiglie dei detenuti, soprattutto nella riorganizzazione del tempo e del “luogo” dei colloqui, dove il bambino possa sentirsi a proprio agio, seppur in un ambiente sconosciuto, e possa manifestare al proprio genitore segnali di intimità e affetto.<sup>85</sup>

Questo però non è sufficiente: il fatto che i genitori, o un genitore, siano posti in carcere merita una prima considerazione sotto il profilo della capacità, e del bisogno, del bam-

---

<sup>84</sup> Fiore F., " Jhon Bowlby e la teoria dell'attaccamento - introduzione alla psicologia " ,, 2017 ,, state of mind il giornale delle scienze psicologiche ,, <https://www.stateofmind.it/2017/07/john-bowlby-attaccamento/>

<sup>85</sup> J. Bowlby, *The Making and Breaking of Affectional Bonds*, Tavistock, London, 1979 (trad. it. a cura di S. Viviani, C. Tozzi, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina, Milano, 1982).

bino di formare in questa situazione delle precoci relazioni con più persone. Le ricerche consentono di affermare che, nel corso della loro infanzia, i bambini sono in grado di stabilire attaccamenti plurimi dimostrando come anche le persone che non appartengono alla “sfera” della domesticità del bambino possano essere considerate figure d’attaccamento al pari di coloro che, invece, fanno parte della sua rete familiare. Bowlby stesso afferma che il comportamento di attaccamento è “all’inizio sempre rivolto verso la madre”, ma questo, secondo lui, non esclude affatto che con il passare del tempo esso possa dirigersi anche verso persone diverse. Per la valutazione delle conseguenze dell’evento della detenzione di uno o di entrambi i genitori è utile il riconoscimento dell’esistenza di figure di attaccamento “alternative” rispetto alla madre o al padre. È importante dunque distinguere tra relazioni d’attaccamento e relazioni sociali che, per quanto abbiano una connotazione affettiva, non rendono possibile parlare di “attaccamento” in senso vero e proprio. Considerando che il bambino può avere più di una relazione di attaccamento, occorre, in primo luogo, identificare quali persone, tra quelle appartenenti alla sua rete sociale, possano ritenersi propriamente “figure di attaccamento”. Un ulteriore aspetto di cui tener conto riguarda, poi, la funzione svolta dalla figura di attaccamento: dato il fatto che quando si parla di “attaccamenti multipli” lo sguardo si rivolge molto spesso ai molteplici “caregivers” che si occupano del bambino, assume un particolare rilievo cercare di capire se, anche nel caso delle figure “secondarie”, la questione del “prendersi cura” del bambino (cioè del dimostrare prontezza nel rispondere ai suoi segnali e dell’impegnarsi con lui in un’interazione intensa e coinvolgente) sia strettamente legata al formarsi dell’attaccamento. Per stabilire i criteri per identificare una figura di riferimento, C. Howes prende in considerazione tre questioni: In primo luogo dobbiamo chiederci se certe tipologie di “caregivers”, quali ad esempio i nonni, figure più istituzionali o anche i padri, debbano essere ritenute figure di attaccamento per tutti i bambini o se, piuttosto, esse vadano determinate volta per volta, per ciascun bambino, tenendo conto delle particolari circostanze in cui si trova.

In seconda istanza, è necessario capire se i criteri per l’identificazione delle figure di attaccamento siano soggetti a cambiamenti nel corso del tempo. Infine, ci dobbiamo interrogare su quanto sia il tempo, in termini di quantità, che una persona deve trascorrere<sup>86</sup> con un’altra affinché possa stabilirsi, tra le due, una relazione di attaccamento.

---

<sup>86</sup> C. Howes, “Attachment Relationships in the Context of Multiple Caregivers”, in J. Cassidy,

Un altro fattore importante da tenere in considerazione quando si tratta di attaccamento con persone secondarie alla famiglia, è la rete sociale del piccolo. Le ricerche sulla prima infanzia condotte in anni recenti hanno in comune, infatti, l'idea che il bambino si trovi, fin da piccolo, immerso in una realtà interpersonale che costituisce il tramite e la condizione della sua crescita affettiva e cognitiva. Grazie a simili riflessioni è stata favorita pertanto una considerazione più approfondita della pluralità delle figure che circondano il bambino non limitata alla famiglia e si è diffuso inoltre il riconoscimento che per il bambino piccolo la realtà extra domestica, con l'insieme delle figure che la attraversano, è perlomeno nelle società economicamente avanzate, non solo un dato di realtà che incide sulle modalità evolutive, ma anche un interessante "luogo" di osservazione di nuove condotte e di, probabili, nuove competenze.<sup>87</sup>

I bambini infatti, nella società attuale, intrattengono relazioni ed instaurano legami, spesso significativi, anche con molti individui che non appartengono familiare, come ad esempio: baby-sitter, educatrici di asilo nido, amici dei genitori, vicini di casa e, per quanto riguarda l'ambito di questo lavoro, le figure istituzionali connesse all'ambiente carcerario quando si tratta di bambini "detenuti" insieme alle proprie madri.

Se Bowlby affermava che: "le figure di attaccamento dovevano essere ricercate nella cerchia di coloro che si prendono cura del bambino"<sup>88</sup>, quindi, nella maggioranza dei casi i familiari, il contesto dell'attaccamento al giorno d'oggi appare come una rete di relazioni sociali molto più ampia di quella esclusivamente familiare.

Gli studiosi del social network dell'attaccamento sostengono che, se questo viene definito come relazione che il bambino stabilisce con un adulto che lo protegge, niente impedisce di pensare che il bambino sia in grado di "attaccarsi" a più figure protettive all'interno di quel nucleo di persone che si occupano del suo benessere. Prendendo in considerazione questi nuovi presupposti teorici, in base ai quali viene affermato che il contesto ottimale di attaccamento consiste in una rete di relazioni di attaccamento più o meno stabili tra il bambino e svariate figure di accudimento, sono state condotte diverse ricerche sperimentali: Uno studio realizzato da Tavecchio *e coll.* che come l'estensione della rete degli attaccamenti è connessa con un atteggiamento infantile di maggior sicu-

---

P.R. Shaver (eds.), *Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications*, The Guilford Press, New York, 1999, pp. 671-687.

<sup>87</sup> A. Bondioli (a cura di), *Il bambino e gli altri. Ricerche educative sulla prima età*, Juvenilia, Bergamo, 1990

<sup>88</sup> J. Bowlby, *op. cit.*

rezza.<sup>89</sup> Dal lavoro di Smith *e coll.* dimostra che l'assenza della madre non impedisce a bambini tra i dodici e i quindici mesi di adattarsi in modo soddisfacente ad una nuova relazione di accudimento con baby-sitter preparate e sensibili.<sup>90</sup>

Le considerazioni finora svolte costituiscono un importante stimolo alla riflessione quando ci accostiamo alla situazione dei minori figli di genitori detenuti.

Partendo dal “dramma” legato al mantenimento dei legami e all’esperienza della separazione cui sono soggetti i bambini che hanno uno o entrambi i genitori in carcere e le possibili soluzioni attraverso le quali la giustizia interviene per “riunire” genitori e figli. Gli strumenti volti a salvaguardare il rapporto genitore-figlio nonostante la condizione di reclusione di un genitore o di entrambi si possono distinguere in due categorie: gli strumenti che tutelano il rapporto all’interno del carcere e quelli che lo tutelano all’esterno di tale istituzione.

## **2.2.2 - Differenza tra padre detenuto e madre detenuta**

Come ribadito più volte nel corso dell’elaborato la tutela dei legami familiari e dei rapporti genitoriali sono individuati dal legislatore quali elementi fondamentali del trattamento rieducativo, così come previsto dalla L. N. 354/75 e succ. mod. e integrazioni e dal DPR N. 230/2000. Inoltre, le circolari ministeriali degli ultimi anni ribadiscono la necessità di promuovere attività e azioni di sostegno alla genitorialità, ponendosi l’obiettivo, da un lato, di tutelare il mantenimento della relazione figlio-genitore durante la detenzione, dall’altro, di promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti, specialmente nei confronti dei figli minori <sup>91</sup>.

Sebbene la presenza dei minori insieme alle madri sia complessa, esistono comunque delle normative che vogliono tutelare la diade madre-figlio a differenza invece della situazione dei padri detenuti è meno conosciuta e analizzata,<sup>92</sup> si prosegue quindi l’elaborato focalizzando l’attenzione prima sulla figura del padre.

---

<sup>89</sup> L.W.C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn, “Perceived Security and Extension of the Child’s Rearing Context: A Parent-Report Approach”, in L.W. C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn (eds.), *Attachment in Social Networks*, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland, 1987, pp. 35-92.

<sup>90</sup> P.K. Smith, R. Noble, “Factors Affecting the Development of Caregiver-Infant Relationships”, in L.W.C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn (eds.), *Attachment in social networks*, cit., pp. 93-134.

<sup>91</sup> Ristretti Orizzonti, “Progetto Genitori in carcere”, Dicembre 2018

<sup>92</sup> Torlone F., “*Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*”, 2016, Firenze University press, pg 54

### 2.2.3 - Padre detenuto

A livello legislativo, a differenza della madre ristretta, al padre detenuto, infatti, non vengono offerti gli stessi benefici della madre, se non in casi eccezionali, come riporta ad esempio il comma 7 dell'articolo riguardante la detenzione domiciliare speciale, la quale può essere concessa al padre solo se la madre è deceduta o impossibilitata e se non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.<sup>93</sup>

L'unica modalità per cui un padre reo può incontrare il proprio figlio e familiari, è avvalersi dei colloqui e delle telefonate regolate dall'art 18 sull'Ordinamento Penitenziario. Essi possono usufruire di sei colloqui al mese<sup>94</sup> i quali si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici<sup>95</sup>, ai quali l'art. 37 reg. esec. dispone, infatti, nel comma 9 che "possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti", e nel comma 10 che la durata massima di un'ora può essere prolungata. Il superamento dei limiti è consentito anche per quanto concerne le telefonate con prole di età inferiore a 10 anni (art. 39 comma 3 reg. esec.). Al fine di migliorare le modalità con cui i familiari della persona reclusa vengono ammessi ed avviati al colloquio con il loro congiunto, è stata emanata una circolare già nel 2009<sup>96</sup> „ che partendo dalla constatazione delle difficoltà che incontrano in specie i minori, suggerisce innanzitutto di migliorare i percorsi che questi e i loro accompagnatori sono costretti a fare per arrivare alla sala colloqui, di apprestare locali "a misura di bambino", che siano perciò meno spersonalizzanti e arredati con colori e arredi adatti a bambini e consentano interazioni maggiori tra i presenti, come in particolare azioni di gioco.<sup>96</sup>

Per quanto riguarda le telefonate invece, è prevista una telefonata alla settimana della durata di dieci minuti, I detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire di due colloqui telefonici al mese.

---

<sup>93</sup> Ristretti Orizzonti, "Detenzione Domiciliare Speciale (art.47 quinquies O.P.)  
<http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/esterna/domiciliariespeciale.htm>

<sup>94</sup> Ministero della Giustizia „ Art- 18 sull'Ordinamento Penitenziario, *Colloqui dei familiari e terze persone*

<sup>95</sup> <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iii/art18.html>

<sup>96</sup> Cesaris L., " Una nuova raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a tutela dei figli delle persone detenute" „ 2018, *Giurisprudenza penale* „  
[https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/05/LauraCesaris\\_gp\\_2018\\_5.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/05/LauraCesaris_gp_2018_5.pdf)

Può essere concesso un numero maggiore di colloqui telefonici in occasione del rientro dal permesso, oppure in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la corrispondenza telefonica si volge con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.<sup>97</sup>

Questa scarsa attenzione per la funzione genitoriale paterna però non è proporzionale alla dimensione del fenomeno, infatti, secondo le statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (aggiornato al 31 agosto 2020), la popolazione carceraria ammonta a 53.921 detenuti (di cui 2.263 di genere femminile).<sup>98</sup>

Sul totale, 24.233 sono genitori <sup>99</sup> (di cui solo poco più di 2.000 sono madri). <sup>100</sup>

Oltre all'aspetto legislativo, importante per la tutela del rapporto tra padre e figlio, è anche l'aspetto psicologico ed educativo che deriva dalla separazione tra di essi. Infatti, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, le ricerche hanno dimostrato che il padre occupa un ruolo decisivo fin dai primi anni di vita del bambino.

A partire dal primo periodo post natale, il suo ruolo si rivela essenziale per il miglior sviluppo del figlio, determinante alla sua fase di individuazione di sé come individuo “altro”, psichicamente autonomo, in grado di rivolgere l'affettività anche al di fuori della coppia madre-figlio e maturare una capacità verso tutte le altre figure significative per il resto della vita. La figura paterna riveste un ruolo altrettanto centrale per promuovere nel bambino la “fase di individuazione e separazione”. Tale fase favorisce la regressione materna incoraggiando la separazione, condizione essenziale e necessaria per evitare e impedire la fusionalità con la madre. Tale fusionalità non permetterebbe al bambino di essere psichicamente autonomo da quella figura e favorirebbe in seguito lo sviluppo di una dipendenza emotiva nei confronti delle future figure significative (amici/che, compagni/e ecc); pertanto, questa tappa di sviluppo, unicamente promossa dalla figura paterna, risulta fondamentale affinché l'affettività del figlio possa essere

---

<sup>97</sup> Ministero della Giustizia, art. 18 Comunicare con i detenuti

<sup>98</sup> Ministero della Giustizia, *Detenuti presenti – aggiornamento al 31 agosto 2020*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&contentId=SST289733&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST289733&previousPage=mg_1_14)

<sup>99</sup> Ministero della Giustizia, *Detenuti con figli – aggiornamento al 30 giugno 2020*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&contentId=SST282635&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST282635&previousPage=mg_1_14)

<sup>100</sup> Ministero della Giustizia, *Detenute madri con figli al seguito-31 agosto 2020*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&contentId=SST289752&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST289752&previousPage=mg_1_14)

guidata verso nuove mete in modo da non diventarne dipendente emotivamente. Il modello teorico al quale si sta facendo riferimento è di matrice relazionale, derivando dalle osservazioni di Winnicott (1960) secondo cui i genitori ed i figli esistono solo in relazione reciproca.<sup>101</sup>

Dopo queste considerazioni, è dunque essenziale evidenziare le difficoltà che un padre può riscontrare durante la permanenza in carcere, se il suo ruolo non è adeguatamente sostenuto.

Prima tra tutte vi è il confronto con il giudizio sociale, di fatti, spesso si identifica la persona detenuta con il reato commesso eliminandone ogni possibilità di recupero allo stesso modo, di conseguenza se un padre è anche reo viene identificato come padre inadatto.<sup>102</sup>

<< I padri detenuti sono, nell'immaginario collettivo, totalmente squalificati per il fatto che non rispettano le norme di comportamento generale>><sup>103</sup>

questo non è però sempre vero, poiché essere detenuto non significa necessariamente essere un cattivo genitore, nonostante tale consapevolezza sia riflessa nel soggetto dalla percezione dell'ambiente e risulti evidente che non si possono sottovalutare le conseguenze di un ingresso in carcere sul rapporto con i figli.<sup>104</sup>

Uno degli aspetti più difficili da affrontare durante la detenzione è la separazione dalla famiglia, in particolare dai figli. Per il padre la detenzione è la perdita di possibilità di coltivare affetti e legami. << Il carcere può rappresentare, per il soggetto detenuto, una seria minaccia per gli scopi della sua vita, per la sua autostima, per il suo sistema difensivo, una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della personalità >><sup>105</sup>, è dunque fondamentale per il recluso sostenere i legami affettivi e lo è sia per il reo, che per il figlio che per la società in quanto i reclusi che mantengono i rapporti familiari durante la detenzione sono persone che rappresentano un rischio minore per la società una volta scontata la pena, questo per testimonianza degli agenti penitenziari i quali sostengono che il detenuto che mantiene

---

<sup>101</sup> Winnicott D.W., "The maturational processes and the facilitating environment", 1965, N. Y. International Universities Press

<sup>102</sup> Bouregba A., "Quando il genitore è in carcere, l'impatto sul bambino", 2011, Milano Bambinisenzasbarre

<sup>103</sup> Bouregba A., "I legami familiari alla prova del carcere", 2005, Milano, Bambinisenzasbarre pag 98

<sup>104</sup> Biondi G. Daga L., "Il problema dei figli con genitori detenuti. il rischio familiare e la tutela del bambino", Milano, Guerrini e Associati, 1998

<sup>105</sup> Bargiacchi C. "Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti detenuti", in *Esecuzione della pena e relazioni familiari*, 2002, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/bargiacchi/cap3.htm>

legami al di fuori del carcere sia più propenso a scontare la pena nel modo migliore possibile, ma anche gli episodi di violenza e insubordinazione di questi sono minori rispetto a quelli dei detenuti che hanno cessato ogni rapporto familiare.<sup>106</sup>

Da quanto osservato fino ad ora risulta evidente sostenere concretamente la relazione padre-figlio, in quanto rappresenta un aspetto in linea con la risocializzazione della pena. La possibilità di potersi confrontare con gli affetti al di fuori del luogo di detenzione è strumento fondamentale sia per il percorso personale del reo sia per il reinserimento sociale oltre ad essere fondamentale per la crescita e il corretto sviluppo del bambino.

---

<sup>106</sup> Bouregba A., *"I legami familiari alla prova del carcere"* ,, 2005, Milano, Bambinisenzasbarre pg 10

### Capitolo III - Volontariato in carcere

All'interno di questo capitolo, analizzeremo come prima cosa, la figura del volontario, andando a vedere le norme italiane a tutela di questa figura e osservando l'importanza che sia la singola persona che l'associazionismo rappresentano all'interno delle strutture carcerarie italiane per la tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio. L'attenzione si è focalizzata sul rapporto padre e figlio perché come si è potuto constatare nel capitolo precedente, la figura paterna è meno tutelata, per far ciò ho preso ad esempio alcuni progetti di associazioni di volontariato a livello regionale che si occupano di svolgere attività per favorire il rapporto padre figlio. Infine ho preso come caso studio il Progetto Nazionale 2020-2023 di Bambinisenzasbarre, associazione italiana che a livello nazionale, è stata la prima ad occuparsi ed a sostenere sia la tutela del legame genitore detenuto - figlio, sia la figura del minore come singolo, osserveremo quindi nel dettaglio cosa offre questo progetto e come viene svolto all'interno dei penitenziari italiani.

#### 3.1 - Leggi di riferimento, soggetti interessati

Un collegamento tra dentro e fuori, un sostegno per l'amministrazione penitenziaria e per le persone detenute: questo e molto altro rappresentano i volontari che ogni giorno prestano servizio nelle carceri di tutta Italia.

Una figura, nata negli anni '70 e sviluppata enormemente negli ultimi decenni, che gioca un ruolo importantissimo nel trattamento della persona detenuta sia durante il periodo di detenzione che per il suo reinserimento nella vita sociale.

La crescita numerica dei volontari, che iniziò da questo momento, non sempre coincideva con un aumento della qualità del servizio: l'impegno di queste persone era spesso personalistico causando interventi disorganici ed incomprensioni con gli operatori istituzionali.

Tra le definizioni di volontariato che incontriamo nei vari vocabolari della lingua italiana, possiamo apprezzare che si tratta di: *“Prestazione volontaria e gratuita della propria opera a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a emergenze*

*occasionalmente oppure come servizio continuo*”<sup>107</sup>. L’Enciclopedia Treccani, in accordo con la legge 266/1991, invece, definisce tale attività deve “*intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*”<sup>108</sup>. Partendo da questi assunti, possiamo definire il volontario come una persona che sceglie di impegnare parte del suo tempo rendendosi utile nei confronti di altre persone e non riceve alcun compenso.

All’interno del vasto mondo del volontariato, si possono incontrare diverse tipologie di persone con estrazione sociale differente, tutte però accomunate dallo stesso fine di aiutare altre persone in difficoltà, in ambito economico, materiale oppure organizzando eventi sportivi piuttosto che culturali, poiché non va dimenticato che lo sport appare uno strumento molto valido per la rieducazione, esso rappresenta comunque un momento di formazione e di crescita, è possibile infatti nelle realtà carcerarie anche coltivare interessi simili, praticare sport. Per esempio, l’associazione BambiniSenzaSbarre, di cui parleremo nel dettaglio successivamente, sostiene la relazione genitoriale anche in carcere e incentiva diversi eventi in cui genitori e figli possono così trascorrere più tempo insieme; tra i tanti progetti promossi, vi è “La partita con papà” in cui i fanciulli hanno la possibilità di giocare a calcio col proprio genitore. In questa occasione, in più di 70 istituti penitenziari tra Nord e Sud Italia, è stata organizzata una partita tra padri e figli, anche in realtà carcerarie che non avevano a disposizione un vero e proprio campo sportivo, sotto gli occhi dei familiari, organizzatori, educatori e personale della polizia penitenziaria.<sup>109</sup> Questo progetto solidale, unico in Italia e in Europa, ha permesso ai genitori detenuti di passare del tempo con i loro figli in un momento di svago e di formazione, in cui si promuove anche la sensibilità su queste delicate tematiche, l’inclusione sociale e le pari opportunità per tutti i bambini. Non va dimenticato che il calcio fa ormai parte della nostra cultura, rappresenta lo sport più amato e che grandi e piccini desiderano praticare insieme; va sottolineato che è un diritto mantenere viva la relazione genitoriale, anche attraverso lo sport, e grazie a molte associazioni di volontariato ciò è sempre più realizzabile. I fanciulli poi hanno bisogno di attenzione,

---

<sup>107</sup> Si veda:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/volontariato/#:~:text=volontariato%20Prestazione%20volontaria%20e%20gratuita,occasionalmente%20oppure%20come%20servizio%20continuo.>

<sup>108</sup> Enciclopedia Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/volontariato/>

<sup>109</sup> <https://www.palermotoday.it/attualita/partita-con-papa-carcere-palermo-bambinisenzasbarre.html>

ma in quelle delicate situazioni essi si possono sentire emarginati e sempre più fragili, e subiscono la realtà carceraria vissuta quotidianamente dai rispettivi genitori poiché appunto anch'essi entrano in quel regime carcerario. Inoltre, quello che dovrebbe essere un'azione normale, giocare con il proprio genitore, in carcere diventa un evento unico ed eccezionale, un momento speciale; in più, grazie a personale formato ed esperto (che ovviamente non si sostituisce ai genitori), grandi e piccini si sentono accolti e ascoltati nei loro momenti di spaesamento e disagio.

Oltre ciò, sono stati realizzati diversi incontri e progetti in cui era presente l'animazione per i più piccoli, grazie all'organizzazione di uno spettacolo con balli, canti e musica in cui i fanciulli di tutte le età potevano liberamente esibirsi in divertenti momenti e sketch sul palcoscenico, anche in compagnia di un clown e di giovani volontari sempre pronti ad ascoltare i bisogni e le esigenze di grandi e piccini. Si trattava di "GiochiAMO a giocare", un breve laboratorio teatrale in carcere che ha permesso di accorciare le distanze tra adulti e minori, senza pensare per un giorno ai limiti di quella triste realtà e agli ostacoli della vita che in quei contesti frena appunto l'affettività e la dimensione emozionale; il tutto appunto restituisce naturalezza, sorrisi e spontaneità, la giornata in questione poi si è conclusa con un rinfresco e il desiderio di ripetere quei formativi ed educativi momenti il più presto possibile.<sup>110</sup>

Inoltre, tutto ciò che regola il volontariato in Italia è regolamentato dalla Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e che, tra le altre cose, da mandato alle Regioni di istituire strutture che forniscono servizi per il reclutamento e la formazione dei volontari.

Per la legge italiana, il volontariato organizzato nelle associazioni ha le caratteristiche previste dalla legge 266/1991, che sono le seguenti:

- l'assenza di finalità di lucro;
- la democraticità della struttura, quindi, l'elettività delle cariche associative che devono essere anche gratuite, così come le prestazioni degli aderenti;
- i diritti e gli obblighi degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione;

---

<sup>110</sup> <https://www.santannatoday.it/la-partita-con-papa-anche-al-carcere-di-piazza-armerina-padri-e-figli-si-incontrano-per-giocare-a-calcio/>

- l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- divieto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni”.<sup>111</sup>

Nello specifico del volontariato in carcere, bisogna risalire alla approvazione della Legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario (legge n. 354 del 26/07/1975) resa definitiva con il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 431 del 29/04/1976, dove viene ribadito che la pena del detenuto debba essere rieducativa, includendo attività ed interventi finalizzati al reinserimento dello stesso.<sup>112</sup>

In questo modo viene riconosciuto dall'Ordinamento Penitenziario il ruolo del volontario nello specifico intento del reinserimento nella vita sociale, riconoscendo alla comunità esterna un ruolo importante per la rieducazione ed il reinserimento sociale, attraverso un interscambio continuo tra carcere e società libera. Non va, inoltre, dimenticato che le Direzioni degli Istituti ed i Centri di Servizio Sociale devono promuovere il coinvolgimento della comunità informando e sensibilizzando l'opinione pubblica. Conseguentemente, la potenzialità rieducativa del carcere è strettamente collegata con le opportunità che l'Istituto Carcerario offre nella realizzazione di scambi interpersonali, consentendo il più liberamente possibile l'azione dei volontari.

Il ruolo del volontariato, a questo punto, viene ulteriormente migliorato con l'entrata in vigore della legge Gozzini del 10 ottobre 1986. Questa legge è una tappa fondamentale per il volontariato, in quanto garantisce al detenuto un trattamento individualizzato per raggiungere una graduale uscita dagli istituti attraverso l'aumento delle misure alternative alla detenzione: la possibilità della decarcerizzazione e del trattamento in esecuzione della pena finalizzato al reinserimento sociale del condannato, apre al volontario molteplici possibilità di azione sia all'interno del carcere che sul territorio, assegnando al volontario stesso il compito di creare un nuovo rapporto tra carcere e società<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> Organizzazioni di volontariato:

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.codiceRedazionale=093R0914&art.idArticolo=4&art.idSottoArticolo=1&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-03-12&art.progressivo=0>

<sup>112</sup> Regolamento penitenziario: <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/re/relazione.htm>

<sup>113</sup> Cfr. *I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali*, I libri del Fondo sociale europeo, ISFOL Roma 2007.

In Italia, il volontariato penitenziario può essere di tre tipi:

- volontariato di singoli, la forma più tradizionale, ma poco diffusa;
- volontariato di singole associazioni;
- volontariato di gruppi di associazioni coordinate da un'organizzazione più ampia, che opera a livello nazionale e/o internazionale.<sup>114</sup>

È importante sottolineare che l'ingresso dei volontari nel carcere ed il lavoro svolto dai medesimi nell'istituto sono disciplinati da due articoli dell'Ordinamento Penitenziario e da due articoli del Regolamento di Esecuzione i cui ambiti specifici devono essere mantenuti distinti poiché vi sono due forme di partecipazione: l'assistente volontario (art. 78 O.P., art. 107 R.E.) e la comunità esterna (art. 17 O.P., art. 63 R.E.).<sup>115</sup>

L'articolo 17, per esempio, evidenzia come la società esterna partecipa all'azione rieducativa attraverso lo svolgimento di specifiche e singole attività tendenti al reinserimento sociale dei soggetti in pena. In base a tale norma, l'obiettivo del reinserimento sociale deve essere perseguito con la sollecitazione e l'organizzazione della partecipazione di privati, di associazioni pubbliche o private, all'attività rieducativa.

Nell'articolo 78, invece, si configura una presenza ed un'azione nel settore prescelto in forma continuativa e sistematica (circ. 07/04/98 e circ. 08/02/92). In esso gli assistenti volontari sono definiti “persone idonee all'assistenza e all'educazione” che per un anno, salvo rinnovo, vengono autorizzare a “frequentare gli istituti penitenziari, allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale”. Conseguentemente l'ingresso dei volontari ed il loro lavoro presso gli istituti penitenziari, seguono anche procedure differenti a seconda della previsione normativa cui si fa riferimento: il permesso di accedere agli istituti penitenziari previsto dall'articolo 17, rilasciato dal magistrato di sorveglianza, è concesso in relazione ad iniziative specifiche, mentre l'autorizzazione prevista dall'articolo 78 (e la relativa qualifica di “assistente volontario”) è di competenza del

---

<sup>114</sup> Testa Giovanna, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2015, pp. 22-23.

<sup>115</sup> Regolamento penitenziario: <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/re/relazione.htm>

Ministero di Grazia e Giustizia ed è concessa affinché gli assistenti volontari possano “cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del Direttore che ne coordina l'azione con tutto il personale addetto al trattamento”<sup>116</sup>.

Perché il volontario possa accedere al carcere, in base all'articolo 78, l'aspirante volontario deve presentare al Direttore dell'istituto prescelto una domanda scritta utilizzando l'apposito modulo che si può ritirare presso gli istituti. Una volta che la pratica viene istruita, l'istituto provvede a richiedere le opportune informazioni e all'avvio di tutta la documentazione al magistrato di sorveglianza, previo parere favorevole del Direttore. Il magistrato di sorveglianza, a sua volta, invia la pratica al Ministero di Giustizia con suo parere, il Ministero, esaminata l'istanza e la documentazione, risponderà alla direzione dell'istituto e in caso positivo invierà il tesserino per l'accesso all'istituto del volontario. L'autorizzazione ha validità un anno: trascorso questo periodo, può essere rinnovata su parere favorevole del Direttore ed il volontario dovrà allegare alla richiesta di rinnovo una relazione sull'attività svolta.

La circolare D.A.P. del 07/05/88 stabilisce che, nell'attesa che venga rinnovata la richiesta, è possibile che l'assistente volontario possa continuare a svolgere il suo lavoro, purché (circolare 19/11/91) la richiesta di rinnovo sia stata inoltrata in data antecedente la scadenza dell'incarico.<sup>117</sup>

Un aspetto rilevante dell'Ordinamento Penitenziario è l'apertura del carcere alla società esterna, in quanto la legge 26 luglio 1975 n. 354 all'articolo 1 afferma: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi”.<sup>118</sup> Ciò ribadisce che le istituzioni pubbliche, private e i singoli cittadini, hanno a disposizione ampi spazi per determinare l'intervento penitenziario e post-penitenziario nei termini sanciti dalla Costituzione nell'art. 27 comma 3: “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla*

---

<sup>116</sup> Cfr. *I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali*, I libri del Fondo sociale europeo, ISFOL Roma 2007.

<sup>117</sup> Consulenze: <http://web.tiscalinet.it/fivol/Consulenze/Giustizia/Giusistru.htm>

<sup>118</sup> Gazzetta ufficiale: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=11&art.versione=1&art.codiceRedazionale=18G00149&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-26&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=11&art.versione=1&art.codiceRedazionale=18G00149&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-26&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0)

*rieducazione del detenuto*”<sup>119</sup>.

Nel già citato Regolamento di Esecuzione (DPR 29/04/1976 n. 431) della legge n. 354 del 26/07/1975, come nelle successive Circolari Ministeriali, vengono definite le finalità, il campo e le modalità di azione del volontariato, disciplinando ingresso e operatività dello stesso negli istituti. In specifico, una volta richiesto ed ottenuto il permesso ed il Direttore concede il nulla osta, il colloquio tra il volontario ed il carcerato che ha richiesto il colloquio, avviene senza la presenza di terzi e consiste nell’ascolto delle necessità della persona con la finalità di individuare gli interventi necessari per assolvere a tali necessità.

Tra i compiti relativi all’intervento del volontario, si possono individuare:

- *Sostegno morale*: il volontario aiuta il detenuto ad affrontare eventuali momenti di crisi e di ansia legati alla vita carceraria o dovute alla lontananza con la propria famiglia;
- *Aiuto pratico*: il volontario può far pervenire al detenuto, per esempio, libri, sigarette o indumenti, ciò di cui ha bisogno;
- *Informazioni*: il volontario può fornire informazioni e collaborare per:
  - Pratiche anagrafiche e di stato civile (collaborando con gli uffici comunali e del lavoro per l’iscrizione alle liste di collocamento, per il rilascio del codice fiscale, e così via)
  - Pratiche assicurative e sociali;
  - Pratiche per scuole, università, per poter effettuare esami;
  - Indicazioni su norme e procedure del sistema giudiziario, informando delle competenze di pretura, tribunale, corte d’appello, magistratura di sorveglianza, procura generale;
  - Informare sui servizi territoriali terapeutici inerenti alle dipendenze da alcool, droga o altre patologie;

---

<sup>119</sup> Cfr. *I volontari-mentor dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali*, I libri del Fondo sociale europeo, ISFOL Roma 2007.

- *Interventi di supporto*: il volontario può rendersi disponibile per:
  - Accompagnare il detenuto per motivi di giustizia, di studio o di espletamento pratiche, su approvazione del magistrato di sorveglianza;
  - Collaborare con il cappellano per la partecipazione ai riti religiosi.

L'assistente volontario coopera anche nelle attività ricreative e culturali dell'istituto su indicazioni del Direttore che ne coordina la guida<sup>120</sup>.

Non va sottovalutato che la maggior parte delle problematiche evidenziate all'interno dei colloqui tra volontario e detenuto, possono essere selezionate o parzialmente selezionate fuori dalle mura del carcere, e ciò sottolinea la complessità del lavoro dei volontari, in quanto le attività all'interno dell'istituto sono strettamente collegate con quelle esterne. In più, per il reinserimento del detenuto nella società, è necessario un lavoro molto delicato che comprenda non solo la rieducazione interna, ma soprattutto la sensibilizzazione del territorio dove il detenuto si inserirà, di modo che possa essere accettato senza pregiudizi riguardo al suo passato.

All'interno degli istituti penitenziari si trovano ad operare diverse figure professionali, conseguentemente è necessario che il volontario venga riconosciuto e inserito tra queste figure: gli operatori istituzionali, coordinando e integrando gli interventi, devono coinvolgere anche i volontari che sinergicamente si inseriscono nell'intervento che gli operatori svolgono sui carcerati. Naturalmente ogni soggetto operante in carcere ha compiti e ruoli diversi, ma l'aspetto importante è che obiettivi ed interventi siano condivisi da un progetto comune alle diverse figure professionali che collaborano con i volontari, in un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, concentrandosi sulle finalità di rieducazione dei soggetti detenuti.<sup>121</sup>

Perciò, è necessario che tutte le figure professionali insieme ai volontari utilizzino un linguaggio comune che eviti possibili incomprensioni e risposte incoerenti nell'ambito operativo: importante, oltre ciò, confrontarsi sullo stato di avanzamento dei vari progetti in comune per evitare azioni diversificate o divergenti.

---

<sup>120</sup> Cfr. Commissione Nazionale rapporti con Regioni ed Enti Locali del Ministero di Giustizia, *Partecipazione sociale ed esecuzione penale-linee di indirizzo in materia di volontariato*, marzo 1994. Si veda anche: [https://oa.inapp.org/jspui/bitstream/20.500.12916/2211/1/Isfol\\_FSE103.pdf](https://oa.inapp.org/jspui/bitstream/20.500.12916/2211/1/Isfol_FSE103.pdf)

<sup>121</sup> Testa Giovanna, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2015, pp. 27-28.

Analizzando quindi la normativa fino ad ora presa in esame, si può evidenziare da un lato, che la comunità esterna, principalmente con i volontari, possono interagire con il carcere utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per affrontare i problemi ed i bisogni delle persone carcerate, con la garanzia di operare seriamente in un'ottica di solidarietà. I compiti precedentemente citati stabiliti dalle leggi 354 del 26/07/1975 e 663 del 10/10/1986 necessitano che la società esterna si predisponga di mezzi, strutture ed operatori per l'intervento rieducativo del convitto, strumenti che portano a sviluppare tre momenti specifici:

- *Il punto di partenza*: analisi ed individuazione delle possibili carenze e le cause del disadattamento sociale del soggetto;
- *Il punto intermedio*: offrire occasioni ed interventi diversificati in base al soggetto e alla sua personalità;
- *Il punto di arrivo*: il reinserimento sociale.<sup>122</sup>

La collaborazione, quindi, tra società esterna ed istituto penitenziario diventa fondamentale per lo sviluppo di un trattamento che implichi il reinserimento sociale della persona detenuta, collaborazione che implica convergenza di obiettivi tra i vari operatori, professionali e volontari.

Inoltre, va aggiunto che la diffusione e l'aumento delle persone che si dedicano al volontariato in carcere su tutto il territorio nazionale, ha portato, nel 1998, alla costituzione di un organismo molto importante: la Conferenza nazionale volontariato e giustizia. Nel giugno del 1999 viene firmato un protocollo di intesa con il Ministero di Giustizia che viene attuato con la circolare 3528/5978 del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel luglio 2000. Si tratta di un organismo nato per rappresentare enti, associazioni e gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di volontariato nell'ambito della giustizia in generale e più compiutamente all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari per affrontare ogni tematica che abbia a che vedere con la realtà della reclusione e dell'esclusione sociale. Esso si propone di rappresentare un tavolo di confronto per le esperienze e le proposte provenienti dal volontariato che opera in questo settore per offrire un approfondimento delle tematiche e un

---

<sup>122</sup> Ivi, p. 31.

potenziamento dell'impegno comune. Nello specifico, sono state individuate come principali operatività<sup>123</sup>:

- definire l'identità ed il ruolo del volontariato, affinché non venga considerato come ammortizzatore sociale, ma ricordiamo che il suo contributo è importante nelle politiche della giustizia;
- dialogare e cooperare con le istituzioni, pubbliche e private, offrendo ai soggetti incorsi in reati dei percorsi di reinserimento sociale;
- collaborare con gli enti presenti sul territorio, pubblici e privati, potenziando la rete dei servizi, per intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, supportando le persone anche nel mondo del lavoro;
- trovare una comune strategia di intervento, cooperando con le altre attività di solidarietà.<sup>124</sup>

Lo scopo di questi obiettivi è quello di raggiungere un confronto ed un dialogo tra e con gli organismi nazionali di volontariato, promuovendo politiche di giustizia, sia in Italia che a livello mondiale, coinvolgendo il maggior numero di organismi locali per un confronto ed un dialogo a livello regionale e territoriale. A sua volta, la Conferenza Nazionale si distribuisce sul territorio a livello regionale per poter adempiere in maniera più diretta alle esigenze organizzative e programmatiche delle associazioni aderenti.

Nello specifico della regione Toscana, attualmente sono 19 le Associazioni aderenti alla Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia che si occupano di volontariato in carcere:

- associazione volontariato penitenziario - Firenze
- gruppo volontari carcere di Lucca-Casa san Francesco – Lucca
- associazione Pantagruel - Firenze
- commissione carcere Caritas Livorno - Livorno
- gruppo volontario carcere - Massa

---

<sup>123</sup> Cfr. <https://conferenzavolontariatogiustizia.home.blog/cose>

<sup>124</sup> La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia:  
<http://www.ristretti.it/areestudio/volontariato/ricerche/conferenza.htm>

- auser Firenze - Firenze
- associazione l'altro diritto - Firenze
- associazione S. Caterina - Siena
- arci nuova associazione - Pisa
- L.I.L.A. Toscana - Firenze
- Associazione Controluce - Pisa
- Associazione Dialogo - Portoferraio LI
- Associazione Aiuto sieropositivi - Subbiano AR
- Associazione di volontariato Leonardo - Firenze
- Associazione Sobborghi - Siena
- S. Vincenzo de' Paoli - Piombino LI
- Comitato Telefono Azzurro - Firenze
- Associazione Spazio Libero - Volterra PI
- Federazione Andrea Devoto – Firenze.<sup>125</sup>

Oltre a queste, vi sono molte altre realtà come cooperative sociali, associazioni culturali, associazioni laiche e religiose, fondazioni, comunità, che operano in diversi settori del volontariato e che hanno nel loro organigramma progetti di volontariato in carcere.

Di seguito, una tabella che mostra l'andamento dell'attività di volontariato all'interno delle carceri italiane tra il 2009 e il 2015:

---

<sup>125</sup> Cfr. <https://volontariatogiustizia.it/conferenze.regione>

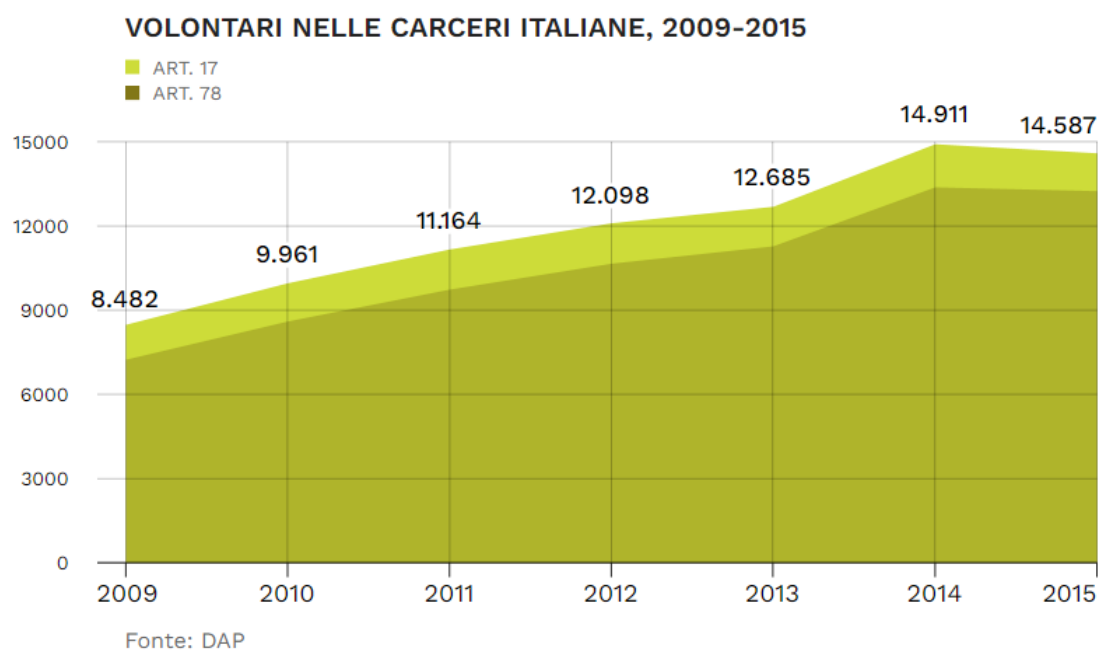


Fig. 1: Volontari nelle carceri italiane (2009-2015).

Dai dati a nostra disposizione è possibile osservare che non solo i numeri sono cresciuti considerevolmente, raggiungendo nel 2015 un totale di 14.587 persone autorizzate, ai sensi degli articoli 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario (i due articoli che regolano l'ingresso dei volontari negli istituti), a varcare le soglie delle carceri italiane.

Il volontariato penitenziario, inoltre, è ripartito in diverse attività, come riportato nel grafico seguente (dati al 2015), si tratta di attività religiose, lavori di formazione, sostegno alle famiglie, ma soprattutto attività ricreative, sportive e culturali:

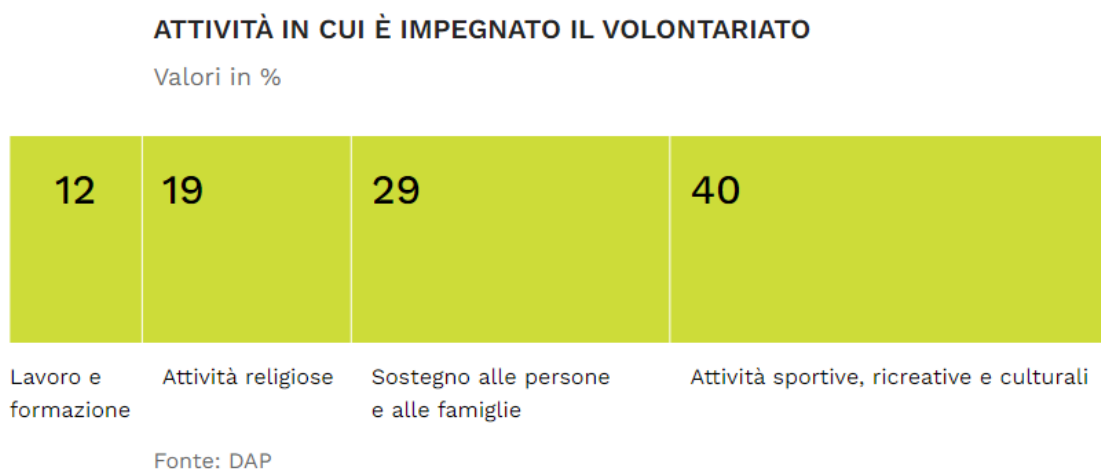


Fig. 2: Attività in cui è impegnato il volontariato.

### **3.2 - Associazioni che si occupano della relazione padri detenuti-figli in ambito regione Toscana**

Un tema importante che viene trattato sempre più spesso tra le figure professionali che operano all'interno del carcere è la genitorialità. Il diritto del genitore detenuto a mantenere vivo un legame con il figlio è sempre più spesso tema di indagini e progetti. Parlare di affettività all'interno del carcere vuol dire parlare di diritto all'affettività, intendendo come tale il diritto a mantenere i legami e le relazioni da parte delle persone carcerate con la propria famiglia e con i propri affetti. Questo diritto, però, si contrappone all'interesse della struttura carceraria e delle norme di sicurezza che devono necessariamente essere tenute in considerazione garantendo la protezione del minore.

Non va dimenticato, inoltre, che “il diritto all'affettività e alla genitorialità sono diritti imprescindibili del genere umano in qualsiasi contesto”<sup>126</sup> tanto più in quello carcerario dove la detenzione si pone come obiettivo quello della rieducazione. Gli spazi del carcere appaiono, quindi, anaffettivi, non danno spazio all’emotività, pertanto, il genitore si fa carico di una doppia perdita: quella legata alla propria libertà e l'altra legata alla quotidianità del rapporto con i figli. I volontari raccolgono spesso storie appesantite da sentimenti di inadeguatezza e di impotenza come il senso profondo di vergogna, poiché molti detenuti dichiarano: “preferisco che mio figlio non veda dove sono finito”<sup>127</sup>, in più, essi desiderano di poter recuperare il rapporto con il proprio figlio una volta terminata questa spiacevole esperienza.

I colloqui rappresentano un momento fondamentale per il detenuto che mira a ricucire i rapporti interrotti con i propri familiari, rompendo i silenzi. La procedura di spoliazione che priva i detenuti dei loro effetti personali, come la fotografia di un figlio, li priva di un oggetto che assume un valore di vicinanza. Spesso, i padri detenuti temono di dover mettere in discussione l'autorevolezza genitoriale e su questo aspetto, gli psicoterapeuti suggeriscono che la verità debba sempre essere detta, rispettando i tempi dei bambini e con le parole giuste trasmettendo al fanciullo che, se genitore ha commesso un'azione sbagliata non è detto che sia una persona sbagliata, evitando anche che i più piccoli si

---

<sup>126</sup> Testa Giovanna, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2015, pp. 34-35.

<sup>127</sup> Cfr. <https://conferenzavolontariatogiustizia.home>

sentano responsabili dell'assenza del genitore, sviluppando un grande senso di colpa<sup>128</sup>. Risulta, pertanto, difficile pensare che, all'interno di una stanza e separati da una divisoria, un padre ed un figlio riescano a parlarsi e relazionarsi.

Non bisogna sottovalutare quanto possa esser particolarmente delicato il momento in cui un fanciullo incontra il proprio genitore all'interno della realtà carceraria, inoltre, non è affatto facile affrontare poi la lontananza in maniera consapevole e meno dolorosa; in aiuto vi sono appunto delle associazioni e vari collaboratori volontari che dimostrano un vivo interesse per queste tematiche e offrono costantemente ascolto psicopedagogico ai minori coinvolti in complesse situazioni. Va aggiunto che non è opportuno creare delle barriere tra genitore e figli, nemmeno in quel rigido contesto in cui non è possibile muoversi liberamente, potersi stringere e perdere in un caloroso abbraccio, poiché in quel rigido contesto non è possibile nessun contatto fisico; invece, i fanciulli dovrebbero poter giocare con il proprio padre, estraniandosi dalla dura realtà, disegnando insieme, garantendo comunque un clima di riservatezza, pertanto, è necessario anche strutturare una sala colloqui con sedie e tavoli, senza pareti divisorie e vetri. Lo spazio poi dovrebbe essere accogliente e colorato, ricco di murales sulle pareti che raffigurano, per esempio, alcuni dei personaggi dei cartoni animati più amati dai più piccoli oppure l'incontro tra genitori e figli potrebbe avvenire in un cortile, in un'area verde ben attrezzata, anche con scivoli e giochi per fanciulli.

Inoltre, i colloqui tra genitori e figli esprimono un forte disagio, una grande ansia, non si sa quando il tutto finirà, quando potranno di nuovo passare del tempo insieme alla luce del sole e all'aria aperta, quando sarà possibile ricostruire e recuperare il loro rapporto, e di conseguenza la dimensione affettiva ed emotiva, quando il figlio potrà sentirsi nuovamente orgoglioso del genitore senza provare paura e vergogna ed essere etichettato dai conoscenti e compagni come "il figlio del detenuto", subendo l'isolamento sociale, offese o atti di bullismo, quanta pazienza ancora si dovrà avere per affrontare le piccole-grandi sfide quotidiane in due realtà ben distinte, e così via. Ci si ritrova, in tal senso, ad essere impotenti, a dipendere dagli altri, a dover rispettare i lunghi tempi della giustizia per poter finalmente uscire da quella triste situazione, a portare ancora pazienza, contando i giorni e gli anni rimanenti per scontare la pena e sentirsi di nuovo liberi, vedendo però crescere e maturare i propri figli lontano dalla

---

<sup>128</sup> Cfr.: Ivi

propria figura genitoriale, figura che potrebbe anche apparire poco autorevole in quel contesto.<sup>129</sup> Tutto ciò crea sofferenza e sconforto, si fanno sentire ancor di più le rispettive mancanze affettive, inoltre, non è semplice reggere la detenzione con la mente e con il corpo, sono numerosi infatti i casi dei detenuti che si tolgono la vita all'interno del regime carcerario; in più, in quei rigidi contesti spesso si trascorrono le giornate, ripetitive e poco stimolanti, in modo apatico, lontano da tutto e tutti, aumenta così la sensazione di solitudine, l'emarginazione sociale, i problemi si moltiplicano, ci si domanda com'è possibile educare i figli passando poco tempo in loro compagnia e, così raramente, che tipo di rapporto è possibile costruire con loro? A volte, per timore, in quelle situazioni delicate non ci si confida più con i propri familiari, e anche i figli non esprimeranno le proprie speranze, i propri problemi, pensieri e dolori a una figura che dovrebbe essere costantemente presente nella propria vita e che, invece, ora si conosce a malapena, e si medita su quanto sarebbe bello e coinvolgente sprigionare finalmente gli affetti.

Recentemente, sono state utilizzate livello europeo delle stime che parlano di circa 2 milioni di bambini con un genitore in detenzione<sup>130</sup>. Alla luce di questi risultati, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha predisposto e adottato la Raccomandazione europea del 4 aprile 2018<sup>131</sup>, destinata ai Paesi membri perché ne adottino i criteri applicativi. Tra i principali spunti per la tutela della genitorialità in carcere, si possono evidenziare:

- Il diritto di avere contatti regolari con i propri genitori, salvo il caso in cui esso sia pregiudizievole nei confronti del minore stesso;
- Incrementare i permessi, i sistemi di detenzione aperta o sorveglianza elettronica;
- Permettere ai minori di visitare il genitore detenuto entro la prima settimana dall'arresto e con visite regolari in base alle esigenze del minore, non interferendo con gli impegni scolastici e sociali del fanciullo<sup>132</sup>;

---

<sup>129</sup> Testa Giovanna, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2015, p. 37.

<sup>130</sup> Cfr. <https://garanteinfanzia.org>

<sup>131</sup> Cfr. <https://coe.int> "Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents"

<sup>132</sup> Cfr. Ivi articolo 17, si veda anche: <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

- Effettuare le perquisizioni all'ingresso delle carceri in maniera adeguata, cercando di non creare ulteriori traumi, che potrebbero portare il fanciullo a rifiutarsi di vedere il genitore<sup>133</sup>;
- Supportare i genitori che desiderano partecipare all'educazione dei figli, favorendo le comunicazioni con la scuola, i servizi sociali e sanitari;
- Vicinanza del luogo di detenzione alla residenza del minore, creando anche degli spazi adatti ed a misura del fanciullo, dove il minore possa sentirsi a proprio agio nel relazionarsi con il genitore, anche grazie all'aiuto delle tecnologie<sup>134</sup>.

È evidente come la Raccomandazione, attraverso le sue linee guida, faccia carico ai ministri competenti, le autorità garanti di diritto e protezione dei minori dei Paesi aderenti, di adottare misure appropriate per il riconoscimento dei diritti dei bambini con i genitori detenuti. Diviene, quindi, necessario che i genitori detenuti vengano accompagnati nell'esercizio del proprio ruolo, poiché, nella maggioranza dei casi, i padri carcerati si trovano nell'incapacità di esercitare il proprio ruolo, non sapendo come ed a chi rivolgersi. Ma c'è anche il punto di vista dei figli, per il quale la detenzione del padre significa perdita di riferimento, di legame, una persona che si prendeva cura di lui da cui ora si sente abbandonato. Diventa, pertanto, importante che il bambino venga ascoltato, che i suoi sentimenti non vengano frustrati, poiché potrebbero portare a mancare della conoscenza della realtà sviluppando idee parziali e rappresentazioni distorte di sé.

Nella direzione, quindi, di tutelare le persone private della libertà nel rapporto con i figli, nel 2012, è stata stipulata la *“Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”* dove viene sottolineata l'importanza del mantenimento dei rapporti familiari. Successivamente, il 21 marzo 2014, viene approvata la *“Carta dei figli dei genitori detenuti”*, primo documento di questo tipo in Italia ed in Europa, un protocollo di intesa della durata di 4 anni, tra il Ministero di Giustizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dall'Associazione BambiniSenzaSbarre ONLUS. Rinnovato recentemente, nel dicembre 2021, esso riconosce e garantisce il diritto dei figli dei detenuti alla continuità del rapporto affettivo con i genitori.<sup>135</sup>

Un altro soggetto molto importante a livello nazionale è il Gruppo CNC, Gruppo di

---

<sup>133</sup> Cfr. Ivi articolo 23

<sup>134</sup> Cfr. Ivi articolo 20

<sup>135</sup> <https://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>

Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, un network composto da più di 100 soggetti del Terzo Settore. Costituitosi nel 2000, esso ha come finalità di preparare, in Italia, il Rapporto sull'attuazione della “*Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*” (Convention on the Rights of the Child-CRC) da sottoporre al “*Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*”, presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Questi rapporti vengono redatti annualmente: l'ultimo, del novembre 2021 relativo all'anno 2020, riporta i dati relativi ai genitori detenuti con figli e la percentuale dei minori presenti nei colloqui.<sup>136</sup>

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Abruzzo</b>               | <b>737</b>    | <b>23,80%</b> |
| <b>Basilicata</b>            | <b>155</b>    | <b>25,70%</b> |
| <b>Calabria</b>              | <b>1140</b>   | <b>35,90%</b> |
| <b>Campania</b>              | <b>2956</b>   | <b>20,60%</b> |
| <b>Emilia-Romagna</b>        | <b>198</b>    | <b>23,10%</b> |
| <b>Friuli Venezia Giulia</b> | <b>331</b>    | <b>22,80%</b> |
| <b>Lazio</b>                 | <b>3169</b>   | <b>13,80%</b> |
| <b>Liguria</b>               | <b>815</b>    | <b>5,90%</b>  |
| <b>Lombardia</b>             | <b>5013</b>   | <b>13,60%</b> |
| <b>Marche</b>                | <b>489</b>    | <b>20,40%</b> |
| <b>Molise</b>                | <b>169</b>    | <b>13,90%</b> |
| <b>Piemonte</b>              | <b>2383</b>   | <b>12,00%</b> |
| <b>Puglia</b>                | <b>1840</b>   | <b>20,40%</b> |
| <b>Sardegna</b>              | <b>1067</b>   | <b>28,60%</b> |
| <b>Sicilia</b>               | <b>2431</b>   | <b>28,60%</b> |
| <b>Toscana</b>               | <b>1931</b>   | <b>15,00%</b> |
| <b>Trentino Alto Adige</b>   | <b>296</b>    | <b>8,20%</b>  |
| <b>Umbria</b>                | <b>676</b>    | <b>30,20%</b> |
| <b>Valle D'Aosta</b>         | <b>96</b>     | <b>15,10%</b> |
| <b>Veneto</b>                | <b>1146</b>   | <b>15,90%</b> |
| <b>Totale Italia</b>         | <b>29.121</b> | <b>20,40%</b> |

---

<sup>136</sup> Cfr. <https://gruppocrc.net> “I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia-I dati regione per regione 2021”

Nello specifico della regione Toscana, incontriamo molte realtà operanti nel volontariato in carcere che si occupano di accompagnare ed organizzare incontri ed attività che coinvolgono i padri detenuti nei colloqui con i figli.

Alcune di esse sono:

#### ***Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni Riunite di Siena***

All'interno delle molte attività nell'ambito del volontariato, troviamo il Gruppo Volontariato Penitenziario che si occupa di organizzare attività sociali e ricreative per i detenuti delle carceri di Siena e S. Gimignano. Specialmente nel carcere di S. Gimignano, vengono curati gli incontri tra bambini e genitori detenuti cercando di creare un approccio il meno traumatico possibile all'accesso dei minori in carcere, attraverso interventi come: dotare di fasciatoi gli ambienti per la perquisizione dei neonati, abbellire le aree verdi degli incontri nel periodo estivo, inserendo cassette e scivoli in plastica, accogliere i piccoli visitatori con musica e giochi vari proposti dai clowns dell'Associazione Nasi e Nasi di Siena.<sup>137</sup> In più, vengono promosse diverse attività culturali e didattiche.

#### ***Associazione LiberaMente Natural solidarietà onlus***

L'associazione con sede a Pomarance (Pisa) si occupa di reinserimento lavorativo. All'interno del carcere di Volterra, l'associazione LiberaMente gestisce il progetto "I cuccioli di Argo": per i detenuti con minori, è prevista la presenza dei cani residenziali ai colloqui per favorire una maggiore serenità dei minori stessi, consentendo una migliore qualità del tempo trascorso insieme.

#### ***Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale***

Con sede a Livorno, l'associazione ha messo a punto nel carcere di S. Gimignano il progetto "Pet Therapy a sostegno della genitorialità in carcere", con il fine di rafforzare il rapporto genitore-figlio, utilizzando l'animale come mediatore della relazione, ma anche nel ruolo di "amico" su cui fare affidamento sia per gestire le emozioni che per il bisogno di rassicurazione del bambino durante e alla conclusione del colloquio.

---

<sup>137</sup> <https://www.misericordiadisiena.it/volontariato-carcerario.html>

### ***Legambiente circolo di Pistoia***

All'interno delle molte attività, questo Circolo di Legambiente ha realizzato o partecipato in alcuni progetti, all'interno del carcere di Pistoia, finalizzati a migliorare i luoghi d'incontro tra padri detenuti e bambini. Tra questi va segnalato, nel 2016, il progetto ed esecuzione della ristrutturazione di un cortile degradato, all'interno del carcere, finalizzato ad uno spazio destinato ai figli dei detenuti. Le persone detenute che hanno partecipato al progetto hanno poi modificato il progetto iniziale rendendolo più funzionale alle esigenze proprie e dei bambini, sostituendo le panchine con giochi, e piantumando alberi curati dai detenuti stessi. Nel 2019, inoltre, viene svolto il progetto "Giochiamo e cresciamo insieme", dove alcuni bambini figli di carcerati, insieme alle rispettive famiglie, hanno realizzato piccoli manufatti con materiali riciclati, come possiamo vedere qui di seguito.



(Fig 1, Progetto realizzato da bambini e padri detenuti nel carcere di Pistoia con Legambiente)

### ***Cooperativa Intessere onlus Torre Pellice (Fi)***

Anche questa cooperativa propone, tra i suoi progetti, un intervento nel carcere di Sollicciano a Firenze con il fine di migliorare l'accoglienza e sostenere la genitorialità tra padri detenuti e figli nei momenti di visita, offrendo un sostegno psicopedagogico. Il

progetto “Servizio incontrarsi dentro” si propone di garantire condizioni di pari dignità ai genitori reclusi ed affiancando le loro famiglie, specie in presenza di minorenni, durante lo svolgimento dei colloqui e mediante l'istituzione di uno spazio di consulenza e ascolto psicopedagogico. Vi è, inoltre, il servizio dello sportello di ascolto, a partire dal 2016, che mira a valorizzare la responsabilità genitoriale, prevenendo il disadattamento infantile. Le iniziative progettuali vengono poi svolte da operatori professionali appositamente qualificati e formati.

### ***Nasienasi vip ODV Siena***

Si tratta di un'associazione volontari clown che opera nel carcere di Santo Spirito di Siena. Il progetto alla Casa Circondariale di Pisa parte dall'esperienza positiva presso il carcere Ranza di S. Gimignano in cui i clown erano impegnati nell'accoglienza dei bambini in visita al padre carcerato, dando così l'opportunità di un diverso approccio fatto di rispetto, accoglienza, ascolto, fiducia, condivisione. Un progetto di clownterapia all'interno del carcere per esercitare un'opera di rieducazione e reinserimento nata dal desiderio di offrire ai detenuti nuovi strumenti, basati su valori positivi, con i quali percepire sé stessi e le proprie potenzialità umane nei confronti dei propri figli.

### ***Telefono Azzurro***

Il Telefono Azzurro, poi, promuove il progetto “Bambini e Carcere” che è attivo dal 1993 ed è rivolto ai bambini aventi uno o entrambi i genitori detenuti. Il progetto è stato avviato con un protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ed è stato rinnovato nel 2019. Il minore dovrà, quindi, gestire una situazione delicata che spesso viene nascosta dai genitori stessi per il timore di essere biasimati, anche perché all'interno del sistema carcerario non sempre vengono considerate le dimensioni emozionali e affettive, oppure il rapporto con l'esterno e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi, dei figli spesso coinvolti in queste situazioni complesse. Non va dimenticato che il rapporto con il proprio genitore è fondamentale per la crescita del minore e, in più, esso rappresenta anche un percorso complementare con gli obiettivi risocializzanti della pena. Il progetto ne prevede all'interno altri due con un unico obiettivo:

1. Il *Progetto Ludoteca* attenua l'impatto con questa nuova e rigida realtà sia prima, durante che dopo il colloquio con il familiare detenuto.
2. Il *Progetto Nido/ICAM*, per i bambini fino a sei anni di età, le cui madri sono in regime di detenzione.<sup>138</sup>

Il progetto viene gestito dai volontari, formati e aggiornati, che collaborano con tutti gli operatori penitenziari. In Italia, nel Telefono Azzurro vi sono oltre 200 volontari che curano gli ingressi dei minori nelle sedi carcerarie e la loro missione si espande tra i vari istituti penitenziari di Firenze, Livorno, Massa, Pisa e Prato per quanto riguarda la Regione Toscana.



(Fig 2, Progetto realizzato tramite "Progetto Spazio Giallo")

### **Associazione *BambiniSenzaSbarre Onlus***

Quest'associazione offre sostegno ai genitori detenuti e ai rispettivi figli, nata come gruppo nel 1997, promuove anche lo sviluppo della prima infanzia. La Rete è presente anche in Italia dove *BambiniSenzaSbarre* ne fa parte in Consiglio, inoltre, l'Associazione è attiva nelle regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia e

---

<sup>138</sup> <https://azzurro.it/press/bambini-e-carceri-presentata-oggi-la-ludoteca-di-telefono-azzurro-e-della-casa-circondariale-di-livorno/>

Toscana. Il 16 dicembre 2021 è stato firmato il rinnovo del Protocollo “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, Protocollo ratificato la prima volta nel 2014, tra l’Associazione, il Ministero della Giustizia ed il Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che sostiene il diritto alla genitorialità.<sup>139</sup>

Tra le principali misure previste dalla Carta, si possono evidenziare la creazione di spazi per minori nelle sale d'attesa, visite in giorni compatibili con gli impegni scolastici del minore, videochiamate, formazione del personale carcerario, assistenza alla genitorialità. BambiniSenzaSbarre mira a sensibilizzare la società ricordando i diritti umani in favore dei minori separati dai propri genitori detenuti affinché il diritto alla genitorialità venga garantito e reso parte del sistema valoriale; pertanto, per l’associazione qui citata si tratta di una vera e propria missione, poiché ricorda che mantenere viva la relazione genitore-figlio è fondamentale per entrambi, ricordando anche i diritti-doveri dell’essere genitore.

Da questi spunti l’associazione, a livello nazionale, ha potuto sviluppare alcuni progetti finalizzati agli incontri in carcere tra detenuti e figli. Spazio Giallo, un luogo dedicato ai fanciulli, dove gli operatori accogliere i piccoli in uno spazio a loro dedicato preparandoli all’incontro con il genitore o ridimensionando il momento del distacco, comprendendo anche le esigenze e i bisogni del minore, aiutando anche il fanciullo a sapersi orientare nei luoghi che andrà poi a vivere.

Telefono Giallo, servizio di consulenza per i figli di detenuti, attivo anche nel periodo della pandemia Covid-19, diventando uno strumento di supporto per i bambini che si sono visti interrompere i colloqui in presenza. L’obiettivo è dare la possibilità ai familiari dei detenuti di confrontarsi con specialisti sulle risposte da dare ai figli, costruendo anche una realtà virtuale con scambio di bisogni e consigli. Va, inoltre, aggiunto che gli operatori di Telefono Giallo continuano il lavoro di Spazio Giallo facendolo a distanza, mantenendo gli stessi criteri di accoglienza, ascolto, interazione ed attenzione, in tal modo, i bambini possono raccontare le loro paure, dubbi, bisogni e ricevere consigli<sup>140</sup> dagli adulti che sapranno così sostenere e proteggere i più piccoli durante queste situazioni delicate e complesse.

---

<sup>139</sup> <https://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>

<sup>140</sup> Cfr. Ivi

### 3.3 - Progetto BambiniSenzaSbarre (PROGETTO NAZIONALE 2020-2023)

Il progetto si occupa della tutela dei figli di genitori detenuti, rispettando i diritti dell'infanzia, i diritti umani e degli adulti detenuti, ma, oltre ai fanciulli e alle loro famiglie, viene coinvolta anche la polizia penitenziaria che accoglie i più piccoli quotidianamente. È un progetto selezionato da “Con i Bambini”<sup>141</sup> nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, quest’ultimo poi mira a rimuovere gli ostacoli sociali, economici e culturali che possono limitare l’istruzione dei fanciulli. Partecipano ben nove regioni italiane, diciassette istituti penitenziari e undici enti del privato sociale del territorio italiano.

Oltre ai partner del progetto, partecipano anche i Provveditori, i Direttori degli Uffici Detenuti e del Trattamento del lavoro penitenziario dei Provveditorati, i Direttori degli Istituti penitenziari interessati al progetto, la Direzione Generale della formazione.

Il progetto BambiniSenzaSbarre poi si sviluppa in azioni che comprendono:

- Apertura degli Spazi Gialli;
- Percorsi di tutela del rapporto mamma detenuta-figlio;
- Gruppi di genitori detenuti e “Il colloquio con solo il papà”;
- Speciali attività teatrali in carcere per figli e genitori detenuti;
- Incontri di sensibilizzazione per le scuole su questi delicati temi;
- Formazione nazionale della Polizia Penitenziaria”<sup>142</sup> che mira appunto a formare il personale a relazionarsi con i minori in modo adeguato, evitando ulteriori traumi, migliorando in tal senso l’accoglienza in carcere.

Il progetto nazionale in carcere, solitamente della durata di tre anni, conta sulla valutazione d’impatto da parte di un soggetto terzo accreditato che valuterà gli effetti del cambiamento sui destinatari diretti del progetto.

---

<sup>141</sup> <https://conibambini.org>

<sup>142</sup> <https://www.bambinisenzasbarre.org/carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>



(Fig 3 , Padre detenuto e figlio che partecipano al progetto Nazionale di Bambinisenzasbarre)

Pertanto, le azioni in programma in applicazione degli articoli della “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti” sono:

- Lo Spazio Giallo (art. 2 della Carta), ossia un luogo, all’interno del carcere, in cui i bambini si preparano all’incontro con il genitore, anche grazie all’aiuto di educatori formati a tal proposito.
- “I percorsi integrati di tutela del rapporto mamma detenuta-figlio alternativi alla detenzione (art. 7 della Carta)” poiché vi sono alcuni bambini di età inferiore ai tre anni che vivono all’interno del carcere con le proprie madri. Sarebbe opportuno, infatti, incentivare le case famiglia protette, garantendo accoglienza abitativa e ascolto alle mamme detenute con bambino.
- “Gruppi di parola e Colloquio con papà (art. 5 della Carta) a Milano Opera e Bollate, Brindisi, Napoli Poggioreale, Ancona Barcaglione e Montacuto, Pesaro, Cosenza, Catania Piazza Lanza, Firenze Gozzini.” Si tratta appunto di momenti di confronto tra i vari genitori detenuti, l’obiettivo è quello di affrontare e condividere momenti delicati della loro detenzione e del rapporto con i rispettivi figli. Il colloquio con Papà, invece, prevede incontri tra genitore detenuto e figlio, senza, quindi, la presenza di altri parenti.
- “Attività teatrale in carcere per figli e genitori detenuti (art. 5 della Carta)” Quest’azione va a sostegno del rapporto genitoriale, prevedendo diversi laboratori genitore detenuto-figlio mirando a ricostruire la relazione, la fiducia, il rispetto, attraverso la conoscenza e il divertimento.

- Incontri di sensibilizzazione per le scuole su questi delicati temi, al fine di sensibilizzare gli insegnanti e gli alunni sul tema della povertà educativa dei loro compagni avente un genitore detenuto. L'incontro darà, quindi, vita a riflessioni, spunti, confronti e, in un secondo momento, potranno esser creati anche utili materiali didattici prodotti dagli alunni durante l'anno scolastico.<sup>143</sup>

L'associazione Bambinisenzasbarre, tutt'oggi è attiva e presente all'interno di molti istituti penitenziari italiani , i loro progetti sono in continuo aggiornamento, seguendo anche quelle che sono le esigenze della società ad esempio durante il periodo di pandemia , dove non era possibile svolgere i progetti in presenza , è stata istituita una linea chiamata : Telefono giallo , un servizio telefonico di supporto dedicato ai familiari di coloro che si trovano in carcere, ma ora lo è anche per i loro bambini che chiamando il Telefono Giallo, possono raccontare paure, dubbi, emozioni e bisogni, ricevere consigli, confrontare la loro esperienza con quella degli altri figli di detenuti. Uno strumento prezioso a disposizione dei bambini e dell'intera famiglia in questo momento di disorientamento causato dalla sospensione dei colloqui in presenza dentro le carceri.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Ivi.

<sup>144</sup> Bambinisenzasbarre Onlus , <https://attivati.bambinisenzasbarre.org/>

## Conclusioni

Fëdor Dostoevskij in “Delitto e castigo” scriveva: «*Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigionie*», un carcere umano è un carcere che non spezza i legami familiari, che non separa irrimediabilmente i genitori dai propri figli e che non interrompe i rapporti tra il detenuto e gli unici punti fermi della sua vita.

Con il mio elaborato, ho voluto porre l'attenzione sulla tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio, argomento al quanto delicato e molto spesso non molto considerato. Nel corso dei capitoli, ho cercato di evidenziare come il mantenimento dei legami familiari in carcere possa costituire una risorsa da molti punti di vista, sia come elemento di trattamento per il detenuto, sia come necessità per tutelare la famiglia e soprattutto i figli del reo che spesso rischiano di crescere senza una delle due figure fondamentali per il loro sviluppo e crescita.

Ho deciso di focalizzarmi sulla figura paterna, in quanto, non molto tutelata dal punto di vista legislativo, ma che troviamo con più frequenza all'interno delle strutture penitenziarie (come abbiamo visto dalle percentuali). Ho cercato quindi di dimostrare attraverso l'analisi della letteratura di tipo pedagogico e normativo come la relazione tra padre e figli sia molto importante, per non compromettere quella sfera di diritti propri dell'uomo che non sono sempre definibili giuridicamente e che neanche la detenzione può violare: il diritto a rimanere padri anche di fronte alla separazione forzata, il diritto all'affettività e all'educazione familiare, anche nella reclusione, il diritto alla verità anche se dolorosa molto spesso per i figli; sia, principalmente, per tutelare l'interesse del minore coinvolto, ma, molto spesso, erroneamente, si pensa che un genitore detenuto necessariamente sia un cattivo padre.

Inizialmente ho trattato il concetto di Genitorialità, partendo dalla definizione propria del termine, per poi approfondire attraverso un *excursus* storico il ruolo e le funzioni che ha avuto e come è progredita con il mutamento della società fino ad arrivare al giorno d'oggi. Ho poi esaminato l'argomento dal punto di vista legislativo seguendo il riferimento dell'ordinamento penitenziario nazionale e accennando gli ordinamenti internazionali, focalizzandomi su come viene riconosciuto e tutelato il genitore all'interno degli istituti di pena.

Successivamente partendo dalle statistiche dei genitori detenuti all'interno delle carceri

italiane, ho analizzato separatamente la figura della madre e del padre da un punto di vista prettamente pedagogico attraverso le varie teorie dell'attaccamento; in seguito dal punto di vista legislativo, seguendo l'ordinamento penitenziario Italiano, e mettendo in risalto specialmente la figura paterna, poco tutelata e talvolta invisibile.

Dall'analisi della dimensione della genitorialità all'interno dei contesti penitenziari è emerso come siano prevalentemente le associazioni e le cooperative del Terzo Settore a sostenere e supportare progetti volti al rafforzamento della relazione tra genitori e figli. Per far ciò, ho fatto una mappatura a livello regionale dei progetti educativi a sostegno della genitorialità in carcere per mettere in evidenza quanto queste azioni siano importanti in quanto non ci sono banche dati che accorpano i progetti e soprattutto il carcere alcune volte non li mette in chiaro. È dunque essenziale sapere che esistono realtà che si occupano di questo tipo di iniziative per poterle far conoscere anche fuori dalla realtà del penitenziario e poterle promuovere all'interno della società odierna.

Mi sono poi focalizzata sul "Progetto nazionale 2020-2023 " di Bambinisenzasbarre, Associazione che opera a livello nazionale, la quale è stata la prima ad occuparsi della tutela all'affettività ma soprattutto la tutela del figlio del genitore detenuto, essa è tutt'oggi presente e attiva sul nostro territorio ed opera all'interno di moltissimi istituti detentivi italiani. Ho deciso di approfondire questa realtà in quanto credo che racchiuda in un unico progetto tutto quello che a mio avviso è utile quando si parla di "Diritto all'affettività del detenuto " e " Diritto alla genitorialità del detenuto", in quanto dà spazio e tutela sia ai minori, figli dei detenuti, che ad essi stessi trattando varie tematiche in un unico progetto.

Alla luce di questo elaborato, ritengo importante andare a lavorare innanzi tutto sulla promozione di questo tipo di attività che risultano essere pressoché sconosciute all'interno società ; Tutto ciò , quindi , potrebbe portare aiuto sostanziale soprattutto alle associazioni che si occupano di tali iniziative, portando magari più forza lavoro che potrebbe consentire di ampliare i loro progetti introducendo anche formazioni specifiche per tali progetti.

Il significato che vorrei far assumere a questa tesi è quello di valorizzare le possibilità offerte dalla normativa vigente e di stimolare la partecipazione della comunità esterna all'opera di risocializzazione dei detenuti. L'abbondante produzione legislativa in materia permette ampie possibilità di azione e collaborazione da parte

dell'Amministrazione Penitenziaria, di Magistrati di Sorveglianza e degli enti pubblici con privati, singoli operatori e volontari i quali, investiti del ruolo assegnatogli sia dalla legge che dalla propria coscienza civile, incrementino momenti di comunicazione e di formazione congiunta, spazi di confronto e collaborazione.

Concludendo possiamo affermare che il lavoro che Bambinisenzasbarre ha portato avanti fino ad ora, in ambito penitenziario, sia consolidato e in continuo aggiornamento grazie all'impegno degli educatori e dei volontari.

Progetti di questo tipo dovrebbero essere implementati con interventi che stabiliscano un ponte tra le realtà che esistono in carcere e la società, con particolare attenzione al disagio che provoca la detenzione di un individuo ad egli e ai suoi affetti. Si potrebbero fare quindi più campagne di socializzazione riguardante il tema dell'affettività reclusa, partendo dalle scuole ed entrando così nella vita quotidiana delle persone.

L'obiettivo non è solo far conoscere le realtà che esistono all'interno dei penitenziari ma principalmente cercare di eliminare quei pregiudizi sui carcerati, sfortunatamente molto diffusi, affinché il genitore reo non provi vergogna o non cerchi di allontanare i suoi affetti.

Sono certa che in questo modo, integrando l'affetto dei figli e la speranza di mantenere un contatto con loro in futuro, il carcerato possa compiere il suo percorso di rieducazione con maggiore motivazione, mentre i figli potranno considerare comunque il supporto del genitore reo anche se in modalità diverse.



## **Leggi e fonti normative**

D.M. 5 dicembre 2012 – *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.*

D.P.R. 431/1976 – *Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.*

Legge 266/91 – *Legge quadro sul volontariato.*

Legge 354/75 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.*

Legge 663/86 – *Legge Gozzini.*

Protocollo di Intesa 21 marzo 2014 – *Carta dei figli dei genitori detenuti.*

## **Bibliografia**

Jane B. Brooks, *The Process of Parenting*: Ninth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 28 September 2012 pg. 52

R.Rossi, L.Lanzi . “ *Con parole ornate*”, Cappelli Editore, 2010, pg 2-3-4-5

S. Rapido “ *Quintiliano . L'arte di educare di educare*” 2016, pg 3

M.H.Bornstein& P.Venturi " *Genitorialità:fattori biologici e culturali dell'essere genitori*" 2013

M. Terziyska . " *La storia dell'infanzia come nuovo campo scientifico e di studio dopo Ariés*", 2017, Quaderni di intercultura

Bowlby, J., " *Dalla teoria dell'attaccamento alla psicopatologia dello sviluppo*", 1988, Rivista di Psichiatria, 2

L . Von Bertalanffy , " *La teoria generale dei sistemi, fondamenti sviluppi applicazioni*", 1968, ILI

Barone L., *Manuale di Psicologia dello Sviluppo*, Carocci editore, 2016, pp. 315-316.

Scambini E., Cignoli V, " *Il familiare: legami simboli e transizioni.* " 2001, Milano, Cortina

K. Jokinen, M. Kuronen, (Eds.), “Chapter 1: Research on Families and Family Policies in Europe: Major Trends”, in U. Uhlenborff, M. Rupp & M. Euteneuer (Eds.), *Wellbeing of Families in Future Europe. Challenges for Research and Policy. FamilyPlatform* –

*Families in Europe*, 2011, 1, pp. 13-118

Salerno A., Garro M., *Nuove generazioni: la genitorialità nelle famiglie contemporanee*, 2016, Minorigiustizia

Rossi G., "Verso una nuova genitorialità", 2007, Rivista di studi familiari  
Greco O., Ranieri S., Rosati R., *Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamento*, 2006, Milano: unicopli

Rossi G., *Verso una nuova genitorialità*, 2007, Rivista di studi familiari

Ungari P., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, 2002 Il Mulino

Friedman C., *First Comes Love, Then Comes Marriage, Then Comes Baby Carriage: Perspectives on Gay Parenting and Reproductive Technology*, 2007 Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy

Costanzo G. "Madre e Bambino nel contesto carcerario italiano", 2020, Armando Editore pg.15-25

Forcolin C. "Mamme Dentro, figli di donne recluse: testimonianze, riflessioni e proposte", 2016, Franco Angeli, pg.12-13

Costanzo G. "Madri e bambini nel contesto carcerario italiano", 2020, Armando Editore, pg 47-49

Bretherton, "Attaccamento e psicoanalisi: una riunione in corso" 1998, Sviluppo sociale 1 pg 132-136

J. Bowlby, *The Making and Breaking of Affectional Bonds*, Tavistock, London, 1979 (trad. it. a cura di S. Viviani, C. Tozzi, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina, Milano, 1982).

L.W.C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn, "Perceived Security and Extension of the Child's Rearing Context: A Parent-Report Approach", in L.W. C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn (eds.), *Attachment in Social Networks*, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland, pg 35-92

A. Bondioli, "Il bambino e gli altri. Ricerche educative sulla prima età", Juvenilia, Bergamo, 1990

P.K. Smith, R. Noble, "Factors Affecting the Development of Caregiver-Infant Relationships", in L.W.C. Tavecchio, M.H. van Ijzendoorn (eds.), *Attachment in social networks*, cit., pp. 93-134.

Ristretti Orizzonti, "Progetto Genitori in carcere", Dicembre 2018

Torlone F., " *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti* " ,, 2016, Firenze University press ,, pg

Winnicott D.W., "The maturational processes and the facilitating environment", 1965 ,, N. Y. International Universities Press

Bouregba A., "Quando il genitore è in carcere , l'impatto sul bambino", 2011, Milano Bambinisenzasbarre

Bouregba A., " *I legami familiari alla prova del carcere* " ,, 2005, Milano, Bambinisenzasbarre pag 98

Biondi G. Daga L., " *Il problema dei figli con genitori detenuti . il rischio familiare e la tutela del bambino* " , Milano ,, Guerrini e Associati ,, 1998

Commissione Nazionale rapporti con Regioni ed Enti Locali del Ministero di Giustizia, *Partecipazione sociale ed esecuzione penale-linee di indirizzo in materia di volontariato*, marzo 1994. Si veda anche: [https://oa.inapp.org/jspui/bitstream/20.500.12916/2211/1/Isfol\\_FSE103.pdf](https://oa.inapp.org/jspui/bitstream/20.500.12916/2211/1/Isfol_FSE103.pdf)

ISFOL, *I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali*, I libri del Fondo sociale europeo, Roma, 2007.

Testa Giovanna, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2015.

## Sitografia

A Semprini , " *Storia dell'abbandono e dell'infanticidio pt 1* " , 2010 , [https://www.pediatria.it/storiapediatria/p.asp?nfile=storia\\_abbandono\\_infanticidio\\_1](https://www.pediatria.it/storiapediatria/p.asp?nfile=storia_abbandono_infanticidio_1)

L. Saitto " *Umanesimo e Ruinascimento* " , 2010, [http://www.luigisaito.it/appunti/umanesimo\\_generale.pdf](http://www.luigisaito.it/appunti/umanesimo_generale.pdf) pg 4-5

Bacazza S., *Relazione madre-figlio: l'interdipendenza nel legame di attaccamento*, State of mind il giornale delle scienze psicologiche, 2016 ,, <https://www.stateofmind.it/2016/09/relazione-madre-figlio-attaccamento/>

Gambini P., " *Introduzione alla Psicologia - Volume primo: i processi dinamici* " , Franco Angeli, 2004

Fiore F ,, Albert Bandura " *la teoria dell'apprendimento sociale e il concetto di auto sufficienza - introduzione alla psicologia* ,, State of mind il giornale delle scienze psicologiche " 2018 <https://www.stateofmind.it/2018/04/albert-bandura-psicologia/>

Bradac S. " *Lo scaffolding di J. Bruner*, " *Psicologia Insieme* Livorno, 2018 <http://www.psicologiainsiemelivorno.it/articoli/lo-scaffolding-di-J-Bruner/>

Fiore F, " *la zone di sviluppo prossimale nella teoria di Lev VYgotskij*", 2015 ,, state of mind il giornale delle scienze psicologiche ,, <https://www.stateofmind.it/2015/12/zona-di-sviluppo-prossimale/>

D. Dodo " *Attaccamento e teoria dell'attaccamento* " 2017 ,, state of mind il giornale delle scienze psicologiche <https://www.stateofmind.it/tag/attaccamento/>

G.L. Visentin " *Le Funzioni della Genitorialità* " 2019, Associazione Genitorialità , <http://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>

Melloni C, *La responsabilità genitoriale*, 2017, il diritto privato in rete, <https://www.dirittoprivatoinrete.it/responsabilitagentoriale.htm>

Paradiso L., *Il concetto di parenting nella storia della psicologia; funzioni genitoriali, competenze e stili genitoriali*, 2015, state of mind il giornale delle scienze psicologiche, <https://www.stateofmind.it/2015/11/parenting-psicologia/#>

EUROCHIPS , Tabella " *Limiti di età per i bambini che vivono nelle carceri*", [https://childrenofprisoners.eu/facts\\_and\\_figures/age-limits-for-children-living-in-prisons/](https://childrenofprisoners.eu/facts_and_figures/age-limits-for-children-living-in-prisons/)

Rota M. " *Genitori in carcere, conseguenze per i figli* " , 2020 , Crescita personale , <https://www.crescita-personale.it/articoli/relazioni/famiglia/genitori-in-carcere-conseguenze-per-i-figli.html>

Pavone M., *Le detenute madri - Riflessioni a margine della sentenza di Cogne*, 2008, Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2008/05/28/le-detenute-madri-riflessioni-a-margine-della-sentenza-di-cogne>

Baldissera G., *Genitorialità in carcere*, 2019, ius in itere, <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

Baldissera G., *Il diritto del genitore detenuto di mantenere il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra legislazione nazionale e sovranazionale*, 2019, ristretti orizzonti

Caritas Italia, *Un orizzonte di diritti*, 2019 [https://www.caritas.it/materiali/Mondo/ddt52\\_diritti2019.pdf](https://www.caritas.it/materiali/Mondo/ddt52_diritti2019.pdf)

Fondazione terzo Pilastro, " *Genitorialità in carcere e diritti dei figli di detenuti*", 2019, PROGRESSonline, <https://progressonline.it/genitorialita-carcere-diritti-dei-figli-detenuti/#:~:text=I%20dati%20forniti%20dal%20DAP,nelle%20sezioni%20nido%20delle%20carceri.>

Associazione Antigone " *Il Carcere al tempo del coronavirus* " ,2020,, [https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf)

Borsellino S. ,, *Diritto alla salute dei detenuti: dal decreto "Cura Italia" alla legge di*

conversione N.27 del 24 aprile 2020 „ 2020 „ Salvis Juribus „  
<http://www.salvisjuribus.it/diritto-alla-salute-dei-detenuiti-dal-decreto-cura-italia-alla-legge-di-conversione-n-27-del-24-aprile-2020/>

Concas A . „ *il rapporto tra genitorialità e carcere* „2015 „ ildiritto.it „  
<https://www.diritto.it/il-rapporto-tra-carcere-e-genitorialita/ù>

Bargiacchi C. "*Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti detenuti* „  
*in Esecuzione della pena e relazioni familiari*" „2002 „  
<http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/bargiacchi/cap3.htm>  
, Gazzetta ufficiale